



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PPA n. 189/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Rendiconto esercizio 2016 dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo  
dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC)"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 428 del 29/9/2017);

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	3/10/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	3/10/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

## Normativa nazionale

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Art. 11, estratto allegato 4/2, estratto allegato 4/3 e allegato 4/4). pag. 4

*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*

Legge 14 gennaio 1994, n. 20. pag. 48

*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.*

## Normativa regionale

Legge regionale 27 dicembre 2016 n. 43 – ART. 6 pag. 69

*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).*

Legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 – ART. 2 pag. 72

*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).*

Legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 – ART.1 pag. 75

*Misure per il contenimento della spesa regionale*

Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 56 – ART. 3 pag. 76

*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).*

Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69- ART. 13 pag. 78

*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).*

Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66. pag. 83

*Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.*

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 – ARTT. 9 E 10 pag. 97

*Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.*

Legge regionale 16 marzo 2004, n. 7 pag. 101

*Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2004.*

Legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 – ART. 57 pag. 107

*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.*

## Documentazione citata

Deliberazione Giunta regionale n. 559 del 28 dicembre 2016 pag. 109

*Approvazione elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23*

*giugno 2011, n. 118.*

Deliberazione Giunta regionale n. 442 del 10 novembre 2016 pag. 118

*Linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio.*

ARSAC - Regolamento organizzativo e per il funzionamento, amministrativo e del personale, pag. 126

**D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 <sup>(1)</sup> (Art. 11, estratto allegato 4/2, estratto allegato 4/3 e allegato 4/4).**  
**Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.***

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.

**Art. 11** *Schemi di bilancio* <sup>(35)</sup>

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 redigono un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini.

3. Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;

h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;

i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

l) il prospetto dei dati SIOPE;

m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

5. La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente,

distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'[art. 172, comma 1, lettera a\) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#);

i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;

b) le principali voci del conto del bilancio;

c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);

f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo

medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;

g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;

h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

**j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;**

k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'[art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350](#);

**m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;**

n) gli elementi richiesti dall'[art. 2427](#) e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

7. Al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all'[art. 39, comma 10](#), e al piano esecutivo di gestione degli enti locali di cui all'[art. 169 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), sono allegati:

a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1;

b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/2.

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'[art. 1, comma 2](#), approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con

i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.

10. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la predisposizione degli allegati di cui al comma 3, lettere e) ed f), e di cui al comma 4, lettere d), e), h), j) e k), è facoltativa.

11. Gli schemi di bilancio di cui al presente articolo sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'*art. 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243*.

12. Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'*art. 3, comma 4*, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.

13. Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'*art. 3, comma 12*, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale. Al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'*art. 2, commi 1 e 2*, è allegato anche lo stato patrimoniale iniziale.

14. A decorrere dal 2016 gli enti di cui all'*art. 2* adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.



15. A decorrere dal 2015 gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78 adottano gli schemi di bilancio di cui al comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria cui affiancano nel 2015, con funzione conoscitiva, gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, salvo gli allegati n. 17, 18 e 20 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996](#) che possono non essere compilati.

16. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2.

17. In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9.

---

(35) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, lett. m\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#).

**ESTRATTO Allegato 4/2 <sup>(154)</sup> al D.Lgs 118/2011****PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA****1. Definizione**

Nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.

La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.

Eccezioni al principio contabile generale n. 4 dell'integrità del bilancio sono possibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge, quale l'*art. 6 del decreto legge n. 16 del 2014*, il quale prevede che i "Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato".

Per transazione si intende ogni evento o azione che determina la creazione, trasformazione, scambio, trasferimento o estinzione di valori economici, patrimoniali e finanziari (debiti e crediti) che si origina dall'interazione tra differenti soggetti (pubbliche amministrazioni, società, famiglie, ecc), e avviene per mutuo accordo o per atto unilaterale dell'amministrazione pubblica.

Le transazioni possono essere monetarie, nel caso di scambio di mezzi di pagamenti o altre attività o passività finanziarie, o non monetarie (trasferimenti o conferimenti di beni, permuta, ecc.). Non sono considerate transazioni le calamità naturali, il furto, ecc.

La rilevazione delle transazioni da cui non derivano flussi di cassa è effettuata al fine di attuare pienamente il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti di previsione.

La registrazione delle transazioni che non presentano flussi di cassa è effettuata attraverso le regolarizzazioni contabili, costituite da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata nel bilancio dell'amministrazione stessa.

Le regolazioni contabili sono effettuate solo con riferimento a transazioni che riguardano crediti e debiti o che producono effetti di natura economico-patrimoniale. Sono escluse le regolazioni contabili che registrano movimenti interni di risorse tra le articolazioni organizzative di un ente prive di autonomia contabile e di bilancio.

## **2. Principio della competenza finanziaria**

Il principio della competenza finanziaria prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.

Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

## **8. Esercizio provvisorio e gestione provvisoria**

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 E' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

- 1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;
- 2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;
- 3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma,, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoreri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio

dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.

## **9 La gestione dei residui e il risultato di amministrazione**

### **9.1 La gestione dei residui.**

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.



Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia al principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 e all'esempio n. 5.

Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

Al fine di rendere possibile seguire l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità della loro realizzazione parziale o totale, è opportuno che i crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, siano identificati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui.

Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie.

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell'assoluta insussistenza dei debiti deve essere adeguatamente motivato.

Nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l'economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all'avanzo di amministrazione laddove presente.

Tale quota di avanzo è immediatamente applicabile al bilancio dell'esercizio successivo.

Se dalla ricognizione risulta la necessità di procedere al riconoscimento formale del maggior importo dei crediti e dei debiti dell'amministrazione rispetto all'ammontare dei residui attivi e passivi contabilizzati, è necessario procedere all'immediato accertamento ed impegno di nuovi crediti o nuovi debiti, imputati contabilmente alla competenza dell'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.

L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto”.

In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi in base all'erroneo presupposto che l'entità della spesa non era prevedibile con certezza al momento dell'assunzione dell'impegno iniziale. Ogni comportamento difforme comporterebbe il riconoscimento di debito fuori bilancio e costituirebbe grave irregolarità contabile.

E', invece, necessario procedere ad una rettifica in aumento dei residui attivi, e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio, in caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti (erroneamente) assolutamente inesigibili.

Pertanto, mentre per i residui attivi il riaccertamento può dare luogo sia ad un incremento che ad una riduzione dell'ammontare complessivo dei residui, per i residui passivi il riaccertamento può dare luogo solo ad una riduzione degli stessi, salvo l'ipotesi, di seguito indicata, di errata classificazione dei residui passivi nell'ambito del medesimo titolo di spesa.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente classificati in bilancio.

Se dalla ricognizione risulta che, a seguito di errori un'entrata o una spesa è stata erroneamente classificata in bilancio, è necessario procedere ad una loro riclassificazione.

In tali casi, se la reimputazione avviene nell'ambito del medesimo titolo di bilancio (per i residui attivi e per i residui passivi), o tra le missioni ed programmi di bilancio (per i residui passivi), è possibile attribuire al residuo la corretta classificazione di bilancio, attraverso una rettifica in aumento e una in diminuzione dei residui, a condizione che il totale dei residui per titolo di bilancio non risulti variato.

Con particolare riferimento ai residui passivi, le procedure informatiche consentono la rettifica in aumento dei residui passivi solo se di importo corrispondente ad una riduzione di residui passivi effettuata nell'ambito del medesimo titolo di bilancio.

La reimputazione di un residuo passivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito richiede la rideterminazione delle relative coperture, che possono non essere quelle inizialmente previste. In tali casi, la reimputazione di un residuo passivo è equiparata al riconoscimento formale di un maggiore debito dell'amministrazione cui corrisponde un minore debito relativo ad un altro titolo di bilancio, ed è attuata attraverso la registrazione di un nuovo impegno imputato alla competenza dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce, previa individuazione della relativa copertura e la definitiva eliminazione dell'impegno erroneamente classificato dalle scritture e dai documenti di bilancio. La procedura amministrativa da seguire è quella tipica del riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio.

La reimputazione di un residuo attivo ad un titolo di bilancio differente da quello inizialmente attribuito è attuato attraverso una rettifica in aumento ed una corrispondente riduzione dei residui attivi, e non mediante accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio.

In caso di una revisione o aggiornamento della classificazione di bilancio, le necessarie re imputazioni dei residui sono effettuate attribuendo la nuova codifica ai residui iniziali dell'esercizio da cui decorre l'applicazione della nuova codifica e non ai residui finali dell'esercizio precedente, operando un riaccertamento dei residui in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'articolazione dei residui iniziali dell'esercizio di adozione della nuova codifica, non potrà corrispondere all'articolazione dei residui finali dell'esercizio precedente, salvo il totale generale. La differenze tra la nuova e la vecchia articolazione dei residui è spiegata attraverso una matrice di correlazione predisposta dall'ente.

Il riaccertamento dei residui può riguardare crediti e debiti non correttamente imputati all'esercizio in quanto, in occasione della ricognizione, risultano non di competenza dell'esercizio cui sono stati imputati, in quanto non esigibili nel corso di tale esercizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili.

Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

Al solo fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.

Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere <sup>(144)</sup>.

## **9.2 Il risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al principio 9.1 al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

Con riferimento alla corretta determinazione del fondo di cassa, si rinvia a quanto indicato al riguardo al principio 4.1.

Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Nel risultato di amministrazione delle regioni e delle Province autonome sono evidenziati i residui attivi derivanti dall'accertamento di entrate tributarie sulla base della stima effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze.

Il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

A tal fine il risultato di amministrazione iscritto in entrata del primo esercizio può costituire la copertura del fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa, corrispondente al fondo pluriennale iscritto in entrata degli esercizi successivi.

Se nel corso dell'esercizio in cui il fondo pluriennale vincolato è stato stanziato i relativi impegni pluriennali non sono stati formalmente assunti, il fondo pluriennale non risulta costituito e le risorse tornano a costituire il risultato di amministrazione al 31 dicembre, applicabile all'esercizio successivo secondo le modalità previste nel presente principio.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Nel caso di disavanzo di amministrazione presunto è necessario iscrivere tale posta tra le spese del bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

Nei casi espressamente previsti dalla legge è possibile ripartire il disavanzo tra più esercizi.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazioni presunto.

Le variazioni consistenti nella mera riscrittura di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

In ogni caso il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di

una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è effettuato per l'importo complessivo determinato nel prospetto concernente il fondo crediti, allegato al rendiconto (che distingue la parte corrente dalla parte in conto capitale). Per le regioni, l'importo del disavanzo di cui alla lettera A) risultante dal prospetto riguardante il risultato di amministrazione, di importo pari o inferiore al debito autorizzato e non contratto, è recuperato con il ricorso al debito, stanziando in entrata la corrispondente entrata da accensione di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa. Invece, l'eventuale disavanzo determinato a seguito dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per le quote vincolate o per quelle destinate agli investimenti, costituisce un debito derivante dalla gestione, che deve essere applicato al bilancio di previsione in corso di gestione, come disavanzo da ripianare secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile, salvo l'accantonamento per i residui perenti in conto capitale che può essere finanziato dal debito autorizzato e non contratto (fino al 31 dicembre 2015). Nel bilancio, per il recupero della quota del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto, è possibile utilizzare una voce distinta rispetto all'ordinario disavanzo da recuperare, denominata "Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto", da iscrivere nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili".

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

Con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato.

Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di



amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'[articolo 11, comma 3, lettera a\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla lettera a) sopra indicata, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi di quanto previsto dal presente principio contabile applicato (trattasi di un elenco esemplificativo):

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa

provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che il bilancio di previsione deve essere approvato in equilibrio, senza utilizzare l'avanzo libero di cui alla lettera b), nel caso in cui il bilancio è approvato:

a) successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,

b) dopo o contestualmente alle scadenze previste dal regolamento e dalla legge per la verifica degli equilibri di bilancio,

c) risulta in modo inequivocabile che non sia possibile approvare il bilancio in equilibrio,

contestualmente alle procedure di approvazione del bilancio devono essere assunti i provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e adottate le procedure dell'[art. 193 del TUEL](#) di controllo a salvaguardia degli equilibri per gli enti locali. Pertanto, l'avanzo libero di cui alla lettera b), può essere utilizzato solo nell'ambito dei provvedimenti di cui all'[art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011](#) (per le regioni), e delle procedure dell'[art. 193](#) di controllo a salvaguardia degli equilibri (per gli enti locali).

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

L'utilizzo delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione è consentito anche nel corso dell'esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, la Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, delibera una

variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato o accantonato determinato, sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dal presente principio. Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunte evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E) della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.

### **9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui**

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'articolo 3 comma 7, del presente decreto, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, la cd. competenza finanziaria potenziata.

In particolare, l'articolo 3 comma 7, prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

Infatti, prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, gli enti territoriali deliberano il riaccertamento dei residui nella stessa giornata in cui è approvato il rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera del Consiglio.

Pertanto, nella stessa giornata è determinato:

a) l'importo dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 risultante dal rendiconto 2014 approvato dal Consiglio. I residui al 31 dicembre 2014 sono determinati nel rispetto del precedente ordinamento contabile;

b) l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015 risultanti dal riaccertamento straordinario dei residui deliberato dalla Giunta. I residui al 1°

gennaio 2015 sono determinati nel rispetto del principio contabile della competenza potenziata, in vigore dal 1° gennaio 2015.

Considerato che trattasi di un'attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui esistenti al 31 dicembre 2014 e di adeguamento degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, il riaccertamento straordinario dei residui è adottato con delibera di giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, tempestivamente trasmesso al Consiglio.

Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni.

Alla delibera di giunta sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, di cui all'allegato n. 5 al presente decreto.

La procedura di riaccertamento straordinario dei residui è articolata nelle seguenti attività:

1) eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate. In particolare, tale fase riguarda gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del TUEL vigente nel 2014. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione, da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere);

2) eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2014, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi, e individuazione delle relative scadenze. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati dal principio applicato della contabilità finanziaria;

3) determinazione del fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2015 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2015 del bilancio di previsione 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati di cui al punto 2, se positivo. Al riguardo si ricorda che, nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017 riguardanti il fondo pluriennale iscritto all'entrata dell'esercizio 2015 sono pari a zero;

4) determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del fondo pluriennale vincolato alla stessa data,

5) individuazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, con particolare riferimento:

a. ai vincoli determinati dalla eliminazione dei cd. impegni tecnici, assunti negli esercizi precedenti in attuazione dell'articolo 183, comma 5, del TUEL. In altre parole, tutti gli impegni tecnici cancellati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione a meno di determinazioni dell'ente a svincolare risorse che non avevano natura propria di entrata vincolata, destinate al finanziamento dell'investimento che aveva determinato l'impegno tecnico;

b. all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato n. 3.3 e dall'esempio n. 5 in appendice.

Le quote vincolate, accantonate e destinate sono definite anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo, dando luogo ad un disavanzo di amministrazione; da recuperare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

6) variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2015-2017, se approvato (sia quello conoscitivo che quello autorizzatorio) al fine di consentire:

a. l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2015;

b. l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2015 e in entrata e spesa degli esercizi successivi;

c. l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;

d. l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi. Il pareggio del bilancio è garantito dall'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata, nel caso in cui la reimputazione delle spese risulti di importo superiore alla reimputazione delle entrate;

e. l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo;

7) ri-accertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2014.

Pertanto, una componente necessaria del provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui è costituita dalla variazione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, dalla variazione degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione.

Non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario. Al riguardo si richiama quanto previsto dal principio 5.2 con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui, e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso.

E' infine necessario verificare con attenzione gli effetti sugli equilibri dei singoli esercizi considerati dal bilancio determinati dalla distribuzione temporale dei residui attivi e passivi reimputati, avvalendosi dell'allegato n. 1 riportato alla fine del presente principio.

Nel caso in cui i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla differenza tra il fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e i residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato.

La stessa fattispecie può verificarsi nel caso in cui il complesso dei residui attivi riaccertati risulta superiore al totale dei residui passivi riaccertati e, anche se nell'entrata dell'esercizio 2015 non è costituito il fondo pluriennale vincolato, se la distribuzione temporale delle reimputazioni rende necessario destinare una parte dei residui attivi imputati ad un esercizio alla copertura dell'eccedenza degli impegni imputati agli esercizi successivi.

L'eventuale eccedenza dei residui attivi reimputata, non necessaria alla copertura dei residui passivi reimputati (compresi quelli imputati agli esercizi successivi) e alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) può essere destinato al finanziamento di nuove spese.

A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la destinazione di tale risorse, che può essere costituita anche da ulteriori accantonamenti ai fondi spese, è approvata dal Consiglio.

Nel caso in cui i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio si forma un disavanzo tecnico (rappresentato nelle righe denominate "Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate" dell'allegato n. 5/1 al presente decreto), di importo corrispondente agli avanzi determinati negli esercizi successivi. Il disavanzo tecnico può:

1) essere finanziato con le risorse dell'esercizio. A tal fine, la variazione di bilancio diretta a individuare la copertura del disavanzo tecnico è approvata dal Consiglio.;

2) consentire l'approvazione del bilancio in disavanzo di competenza, in deroga al principio contabile generale del pareggio, come previsto dall'articolo 3, comma 13, al presente decreto, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando le reimputazioni nelle scritture contabili. Il bilancio di previsione approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni. A tal fine, si rappresenta che l'adeguamento del bilancio di previsione agli esiti del riaccertamento riguarda gli stanziamenti di competenza e di cassa e i residui iniziali. Al riguardo si rappresenta che i residui iniziali devono corrispondere all'importo dei residui risultante dal rendiconto 2014 (riclassificati secondo la classificazione armonizzata) e che gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui devono essere registrati come variazione dei residui iniziali, attività gestionale dell'esercizio 2015, con riferimento alla data del 1° gennaio 2015.

Pertanto, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014, i residui iniziali presunti 2015, sono sostituiti dai residui iniziali definitivi, mentre gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui costituiscono una prima variazione apportata nel corso della gestione, alla data del 1° gennaio 2015, cui seguirà quella effettuata in sede di riaccertamento ordinario, ai fini del rendiconto 2014.

Nel rendiconto "armonizzato" del 2015, nel conto del bilancio:

- il totale della voce RS, concernente i residui attivi (o passivi) al 1 gennaio 2015 corrisponde al totale dei residui attivi (o passivi) al 31 dicembre 2014 del rendiconto 2014;

nelle voci R del rendiconto, concernenti "Riaccertamento dei residui" sono indicate sia le variazioni apportate in occasione del riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, che quelle apportate in occasione del riaccertamento ordinario 2015, riferito alla data del 31 dicembre 2015.

Per ulteriori indicazioni riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui si rinvia all'esempio n. 6, che costituisce parte integrante del presente principio.

[\(154\)](#) Allegato aggiunto dall' [art. 2, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#) e modificato dall'[art. 1, comma 509, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall' [art. 2, comma 1, lett. da a\) a l\), Decreto 20 maggio 2015](#) e dall' [art. 3, comma 1, lett. da a\) a g\), Decreto 1° dicembre 2015](#), a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai sensi di quanto disposto dall' [art. 8, comma 1, del medesimo Decreto 1° dicembre 2015](#); per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi lo stesso [art. 8, comma 1, Decreto 1° dicembre 2015](#).

Successivamente il presente allegato è stato così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), nn. 1) e 2), e d), nn. 1) e 2), Decreto 30 marzo 2016*, a decorrere dal 22 aprile 2016, dall' *art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), b), c), d), nn. 1) e 2) ed e), Decreto 4 agosto 2016*, a decorrere dal 23 agosto 2016, e dall' *art. 1, lett. a) e b), Decreto 18 maggio 2017*, a decorrere dal 2 giugno 2017.

## **ESTRATTO Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011**

### **PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA**

#### **1. Definizione**

L'*articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118* prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;



- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

### ***Allegato n. 4/4***

### ***al D.Lgs 118/2011***

## **PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO**

### **1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica**

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del «gruppo amministrazione pubblica», attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del «gruppo amministrazione pubblica» dell'ente locale e devono:

seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;

collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, con le seguenti eccezioni:

gli enti non sperimentatori possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016;

i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti alla predisposizione del bilancio consolidato a decorrere dall'esercizio 2018, con riferimento all'esercizio 2017;

- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-bis all'11-quinquies del presente decreto e di quanto previsto dal presente principio;

- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;

- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;

- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del presente principio.

## **2. Il gruppo "amministrazione pubblica"**

Il termine "gruppo amministrazione pubblica" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

### **3. Attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo:**

#### **3.1 Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato**

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:

1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Per le regioni, ai fini della predisposizione di entrambi gli elenchi si richiama quanto previsto dall'art. 11-bis, comma 3 del presente decreto: "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si

applica il titolo II". Pertanto, entrambi gli elenchi non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta.

Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

*b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

### **3.2 Comunicazioni ai componenti del gruppo**

Prima dell'avvio dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato l'amministrazione pubblica capogruppo:

- a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco 2 del paragrafo precedente che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato (elenco di cui al punto 2 del paragrafo precedente);
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Tali direttive riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del [decreto legislativo n. 139/2015](#) i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal [decreto legislativo n. 118/2011](#), se non presenti nella nota integrativa<sup>(182)</sup>;



b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato **11** al *decreto legislativo n. 118/2011*.

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Nel caso in cui, alla fine dell'esercizio di riferimento del consolidato, l'elenco degli enti compresi nel bilancio consolidato risulti variato rispetto alla versione elaborata all'avvio dell'esercizio, tale elenco deve essere nuovamente trasmesso ai componenti del "gruppo amministrazione pubblica".

## **4. Elaborazione del bilancio consolidato**

### **4.1 Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare**

Nel rispetto delle istruzioni ricevute di cui al paragrafo 3.2 i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:

- il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capigruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
- il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
- il rendiconto consolidato dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell'elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. Ad esempio, può essere necessario procedere alla rettifica dei bilanci per rendere omogenei gli accantonamenti ai fondi ammortamenti se effettuati con aliquote differenti per le medesime tipologie di beni o gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Si ribadisce che è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche ed alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del gruppo amministrazione pubblica è necessario indicare nella Nota integrativa del bilancio consolidato:

- a) gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le eventuali motivazioni;
- b) le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.

## **4.2 Eliminazione delle operazioni infragruppo**

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Le attività da compiere prima del consolidamento riguardano la riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra - gruppo andando ad evidenziare:

le operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo amministrazione pubblica distinguendo per tipologia (rapporti finanziari debito/credito; acquisti/ vendite beni e servizi; operazioni relative alle immobilizzazioni; pagamento dei dividendi; trasferimenti in c/c capitale e di parte corrente);

le modalità di contabilizzazione delle operazioni che si sono verificate con individuazione della corrispondenza dei saldi reciproci;

la presenza di eventuali disallineamenti con i relativi adeguamenti dei valori delle poste attraverso le scritture contabili.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei.

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica.

L'identificazione delle operazioni infragruppo ai fini dell'eliminazione e dell'elisione dei dati contabili relativi è effettuata sulla base delle informazioni trasmesse dai componenti del gruppo con il bilancio, richieste dalla capogruppo come indicato al punto 2 del paragrafo 3.2.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo poste attive e poste passive del patrimonio o singoli componenti del conto economico (quali i crediti e i debiti, sia di funzionamento o commerciali, che di finanziamento nello stato patrimoniale, gli oneri e i proventi per Trasferimenti o contributi o i costi ed i ricavi concernenti gli acquisti e le vendite).

Altri interventi di rettifica hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi. Ad esempio, se una componente del gruppo ha venduto ad un'altra componente del gruppo un immobile, realizzando una plusvalenza o una minusvalenza, ma l'immobile è ancora presente all'interno del gruppo, la minusvalenza o la plusvalenza rilevata nel bilancio dell'ente o società che ha venduto il bene deve essere eliminata. Di conseguenza diminuirà il risultato di esercizio di tale componente del gruppo e del gruppo nel suo complesso.

Particolari interventi di elisione sono costituiti da:

- l'eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- l'analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- l'eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, ad esempio, l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo.

Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio l'imposta sul valore aggiunto Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa. L'irrilevanza degli elementi patrimoniali ed economici è misurata rispettivamente con riferimento all'ammontare complessivo degli elementi patrimoniali ed economici di cui fanno parte.

#### **4.3 Identificazione delle quote di pertinenza di terzi**

Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Se una società del gruppo ha emesso azioni privilegiate cumulative, possedute da azionisti di minoranza e classificate come patrimonio netto, la quota di competenza del risultato economico d'esercizio della capogruppo è determinata tenendo conto dei dividendi spettanti agli azionisti privilegiati, anche se la loro distribuzione non è stata deliberata.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza - ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi - è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se,

successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

#### **4.4 Consolidamento dei bilanci**

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

Se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti.

Nel caso di applicazione del metodo integrale, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo.

#### **5. La nota integrativa al bilancio consolidato**

Al bilancio consolidato è allegata una relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa.

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);

- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;
- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:
  - della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
  - delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
  - se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
  - della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
  - della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
  - qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:

- a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, compresi delle entrate esternalizzate;
- b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

**6. Principio finale** Per quanto non specificatamente previsto nel presente documento si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

---

(182) L'applicazione del [decreto legislativo n. 130/2015](#) rende i bilanci degli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale e delle società del gruppo non omogenei con i bilanci della capogruppo e degli enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare: nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione; i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni; sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio; si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati; è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri; non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio; il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione; l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E' concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento; i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni; è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

(183) Allegato aggiunto dall' [art. 2, comma 2, lett. a\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#) e, successivamente, così modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. da a\) a r\), Decreto 11 agosto 2017](#), a decorrere dal 9 settembre 2017; per l'applicabilità di tale ultima disposizione, vedi l' [art. 2, comma 2, del medesimo Decreto 11 agosto 2017](#).

**Legge 14 gennaio 1994, n. 20.****Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.****1. Azione di responsabilità.**

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi <sup>(2) (3)</sup>.

*1-bis.* Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità <sup>(4)</sup>.

*1-ter.* Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione <sup>(5)</sup>.

*1-quater.* Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso <sup>(6)</sup>.

*1-quinquies.* Nel caso di cui al comma *1-quater* i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del [decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248](#). In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione <sup>(7) (8)</sup>.

*1-sexies.* Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente <sup>(9)</sup>.

*1-septies.* Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma *1-sexies*, il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale <sup>(10)</sup>.



2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta <sup>(11) (12)</sup>.

*2-bis.* Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'*art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 ottobre 1993, n. 423*, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996 <sup>(13)</sup>.

*2-ter.* Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio <sup>(14)</sup>.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge <sup>(15)</sup> <sup>(16)</sup>.

---

(2) L'*art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi *1-bis, 1-ter, 1-quater* e *1-quinquies*. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi *2-bis* e *2-ter*. Infine ha sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dalla lettera *a)* del comma *30-quater* dell'*art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 3 agosto 2009, n. 103*. Vedi, inoltre, il comma 7 dell'*art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.

(3) La Corte costituzionale con *sentenza 11-20 novembre 1998, n. 371* (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 3, comma 1, lettera a)*, del *D.L. 23 ottobre 1996, n. 543* sostitutivo dell'*art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 81, 97 e 103, secondo comma, della Costituzione.

(4) L'*art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi *1-bis, 1-ter, 1-quater* e *1-quinquies*. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi *2-bis* e *2-ter*. Infine ha sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dalla lettera *b)* del comma *30-quater* dell'*art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(5) L'*art. 3, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi *1-bis, 1-ter, 1-quater* e *1-quinquies*. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi *2-bis* e *2-ter*. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(6) L'art. 3, [D.L. 23 ottobre 1996, n. 543](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(7) L'art. 3, [D.L. 23 ottobre 1996, n. 543](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(8) La Corte costituzionale, con [sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 453](#) (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 24, primo comma, 28 nonché 97, primo e secondo comma, della Costituzione.

(9) Comma aggiunto dal comma 62 dell'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

(10) Comma aggiunto dal comma 62 dell'art. 1, [L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e, successivamente, così modificato dall'art. 4, comma 1, lett. e), dell'[allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174](#), a decorrere dal 7 ottobre 2016. A norma del comma 2 del medesimo art. 4, quando disposizioni vigenti richiamano le disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato [D.Lgs. n. 174/2016](#).

(11) L'art. 3, [D.L. 23 ottobre 1996, n. 543](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3. Il presente comma era stato modificato dal comma 1343 dall'art. 1, [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#), abrogato dall'art. 1, [D.L. 27 dicembre 2006, n. 299](#).

(12) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 giugno-6 luglio 2006, n. 272 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(13) L'art. 3, [D.L. 23 ottobre 1996, n. 543](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(14) L'art. 3, [D.L. 23 ottobre 1996, n. 543](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(15) L'art. 3, [D.L. 23 ottobre 1996, n. 543](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ha così sostituito il comma 1 ed ha aggiunto i commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Lo stesso art. 3 ha poi così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto i commi 2-*bis* e 2-*ter*. Infine ha così sostituito il comma 4. Vedi, anche, il comma 2 del citato art. 3.

(16) La Corte costituzionale con [ordinanza 29-31 maggio 1995, n. 212](#) (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

---

## 2. Giudizi di conto.

[1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'*articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038*, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione] <sup>(17)</sup>.

---

(17) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. e), dell'*allegato 3 al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174*, a decorrere dal 7 ottobre 2016. A norma del comma 2 del medesimo art. 4, quando disposizioni vigenti richiamano le disposizioni abrogate dal suddetto comma 1, il riferimento agli istituti previsti da queste ultime si intende operato ai corrispondenti istituti disciplinati nel codice di giustizia contabile allegato al citato *D.Lgs. n. 174/2016*.

---

## 3. Norme in materia di controllo della Corte dei conti.

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-bis) [i provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'*articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*] <sup>(18)</sup>;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);

e) [autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'*articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*] <sup>(19)</sup>;

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

*f-bis)* atti e contratti di cui all'[articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni <sup>(20)</sup> <sup>(21)</sup>;

*f-ter)* atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'[articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#) <sup>(22)</sup>;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'[articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440](#); di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato <sup>(23)</sup>;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo <sup>(24)</sup>.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere *f-bis)* e *f-ter)* del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità <sup>(25)</sup>.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742](#)] <sup>(26)</sup> <sup>(27)</sup>.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono

gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro <sup>(28)</sup>.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma <sup>(31)</sup> <sup>(32)</sup>.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure consequenzialmente adottate <sup>(33)</sup> <sup>(34)</sup>.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al [decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 1982, n. 51](#), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della [legge 21 marzo 1958, n. 259](#). Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni <sup>(35)</sup>.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'[articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453](#). Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni, e dal [decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39](#), nonché dall'[articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312](#) <sup>(36)</sup> <sup>(37)</sup>.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con [regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214](#) , e successive modificazioni <sup>(38)</sup>.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti <sup>(39)</sup>.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti <sup>(40)</sup>.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'[articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161](#) , la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

---

(18) Lettera aggiunta dal comma 2-*sexies* dell'[art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225](#), nel testo integrato dalla [legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10](#) e poi abrogata dal comma 4-*bis* dell'[art. 10, D.L. 14 agosto 2013, n. 93](#), nel testo integrato dalla [legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119](#).

(19) Lettera abrogata dall'[art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80](#) e dall'[art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#).



(20) Lettera inserita dall'[art. 17, comma 30, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l'[art. 14, comma 1, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218](#).

(21) Vedi, anche, l'[art. 1, comma 303, lett. a\), L. 11 dicembre 2016, n. 232](#).

(22) Lettera inserita dall'[art. 17, comma 30, D.L. 1° luglio 2009, n. 78](#).

(23) Lettera così modificata dall'[art. 49, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

(24) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29](#) (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 3, quinto comma](#), sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- [art. 3, commi sesto, ottavo e nono](#), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- [art. 3, ottavo comma](#), sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'[art. 43](#) del proprio Statuto speciale ([L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#));

- [art. 3, primo, secondo e terzo comma](#), sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- [art. 3, quarto e quinto comma](#), sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- [art. 3, quarto e ottavo comma](#), sollevata, in riferimento all'[art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- [art. 3, quarto comma](#), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- [art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma](#), sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- [art. 3, quarto comma](#), sollevate, in riferimento all'[art. 4, n. 1\)](#), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- [art. 3, quarto comma, ultima proposizione](#), sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- [art. 3, sesto comma, prima proposizione](#), sollevata, in riferimento all'[art. 125, primo comma](#), della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- [art. 3, quarto e settimo comma](#), sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'[art. 43](#) del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'[art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#);

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(25) Comma aggiunto dal comma 30-*bis* dell'[art. 17, D.L. 1 luglio 2009, n. 78](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(26) Comma prima sostituito dall'[art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543](#), nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 3 dell'[art. 27, L. 24 novembre 2000, n. 340](#). Sui termini previsti dal presente comma vedi l'[art. 3, D.L. 16 settembre 1999, n. 324](#), il comma 1 del citato [art. 27, L. n. 340 del 2000](#) e il comma 5 dell'[art. 41, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#).

(27) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29](#) (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale ([L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#));

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'[art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;



- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'[art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#);
- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(28) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29](#) (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale ([L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#));
- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'[art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'[art. 4, n. 1](#)), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'[art. 125, primo comma](#), della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'[art. 43](#) del proprio Statuto speciale;
- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'[art. 117](#) della Costituzione, in riferimento all'[art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#);
- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'[art. 58](#) dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma](#) sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 3, comma 4](#), sollevata per contrasto con l'[art. 100](#) della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

**(29)** Comma così modificato prima dall'[art. 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dal comma 473 dell'[art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296](#) ed infine dal comma 65 dell'[art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#). Vedi, anche, la deliberazione Corte dei conti 13 giugno 1997, sull'organizzazione di collegi regionali di controllo.

**(30)** La Corte costituzionale, con [sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29](#) (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 3, quinto comma](#), sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale ([L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#));
- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'[art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'[art. 4, n. 1](#)), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'[art. 125, primo comma](#), della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'[art. 43](#) del proprio Statuto speciale;
- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'[art. 117](#) della Costituzione, in riferimento all'[art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#);
- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'[art. 58](#) dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma](#) sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(31) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 1, *D.L. 10 ottobre 2012, n. 174*, come sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(32) La Corte costituzionale, con *sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29* (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale (*L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4*);

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della *L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1* (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 13, *primo comma*, del *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*;

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(33) Comma così modificato dal comma 172 dell'art. 1, [L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 7, [L. 5 giugno 2003, n. 131](#), come modificato dal comma 60 dell'art. 3, [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

(34) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29](#) (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale ([L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#));

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'art. 58 della [L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'[art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#);
- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(35) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29](#) (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale ([L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#));
- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'[art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'[art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#);
- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(36) Vedi, anche, il comma 6 dell'[art. 11, L. 4 marzo 2009, n. 15](#).

(37) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29](#) (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale ([L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#));



- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'[art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;
- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'[art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#);
- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(38) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29](#) (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;



ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;
- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale ([L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#));
- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;
- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;
- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'[art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;
- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'[art. 4, n. 1](#)), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'[art. 125, primo comma](#), della Costituzione, dalla Regione Veneto;
- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'[art. 43](#) del proprio Statuto speciale;
- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'[art. 117](#) della Costituzione, in riferimento all'[art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#);
- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;
- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'[art. 58](#) dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma](#) sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

(39) L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha aggiunto il comma 10-bis.

(40) L'art. 5, D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, ha così sostituito il comma 10 ed ha aggiunto il comma 10-bis.

---

#### **4. Autonomia finanziaria.**

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese <sup>(41)</sup>.

2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

(41) Per il regolamento concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti vedi il *Prov. 31 ottobre 2012*. Per il regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti vedi la *Del.C.C. 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000*. Per il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti vedi la *Del. 26 gennaio 2010, n. 1/DEL/2010*.

---

#### **5. Segreterie delle sezioni riunite e della procura generale.**

1. Alla segreteria delle sezioni riunite e della procura generale è preposto rispettivamente un dirigente generale di livello C.

---

#### **6. Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.**

1. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica

<sup>(42)</sup>.

(42) La Corte costituzionale, con [sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 29](#) (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5, Serie speciale):

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quinto comma, sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato, inoltre, non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

- art. 3, commi sesto, ottavo e nono, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, della Costituzione;

- art. 3, ottavo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale ([L.cost. 26 febbraio 1948, n. 4](#));

- art. 3, primo, secondo e terzo comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, per violazione degli artt. 3, 100 e 116 della Costituzione, nonché degli artt. 2, lettere a) ed f), 3, lettera f), 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45 e 46 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta;

- art. 3, quarto e quinto comma, sollevate dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 29, 44, 45 e 46 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, quarto e ottavo comma, sollevata, in riferimento all'[art. 58 della L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1](#) (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione Friuli-Venezia Giulia;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, sollevate, in riferimento agli artt. 100, secondo comma, 117, 118, primo comma, 119 e 125 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna;

- art. 3, quarto comma, sollevate, in riferimento all'art. 4, n. 1), del proprio Statuto speciale, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 e 128 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto comma, ultima proposizione, sollevate, in riferimento agli artt. 2 e 4 del proprio Statuto speciale, dalla Regione Valle d'Aosta e, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, sesto comma, prima proposizione, sollevata, in riferimento all'art. 125, primo comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto;

- art. 3, quarto e settimo comma, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta, in riferimento all'art. 43 del proprio Statuto speciale;

- art. 3, commi quarto, quinto, sesto e ottavo, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'[art. 13, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#);

- art. 6, prima proposizione, sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché, limitatamente al Veneto, anche agli artt. 97 e 125 della Costituzione;

- art. 6, seconda proposizione, sollevate dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, con riferimento, l'una, agli artt. 2 e 4 e, l'altra, all'art. 58 dei rispettivi Statuti speciali;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e ottavo comma sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna. La Corte costituzionale, con successiva [sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 470](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, sollevata per contrasto con l'art. 100 della Costituzione, in riferimento anche agli artt. 103 e 113 della Costituzione stessa.

---

## **7. Consiglio di presidenza.**

1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati.

---

## **8. Sanatoria ed entrata in vigore.**

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere e le pronunce giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre 1993, n. 359, e 15 novembre 1993, n. 453 <sup>(43)</sup>.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

(43) I decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359, non sono stati convertiti in legge. Il [D.L. 15 novembre 1993, n. 453](#).

**L.R. 27-12-2016 n. 43 – ART. 6****Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017).****Art. 6** *Misure di contenimento per gli enti sub-regionali.*

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2017, gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore al 2014;

b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte del 10 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenere la spesa se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2014:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;
- 7) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature;
- 8) varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 9) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 10) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 11) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
- 12) spese postali e telegrafiche.

2. A partire dall'entrata in vigore dalla presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa per il personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, gli enti di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

4. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono il provvedimento di cui al comma 3, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro il 10 settembre di ogni anno, al dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni. Il Dipartimento, in caso di inottemperanza, segnala alla Giunta regionale la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

5. La mancata predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

6. Gli enti di cui al comma 1, fermi restando gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

**7. Il Dipartimento che esercita l'attività di vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, in sede di esame dei documenti contabili consuntivi, verifica, anche mediante l'esercizio di poteri di carattere ispettivo, il rispetto della normativa in materia di contenimento delle spese e propone alla Giunta regionale l'adozione delle misure conseguenti alle eventuali violazioni riscontrate.**

8. La deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7 deve essere trasmessa al Dipartimento competente al coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni per lo svolgimento delle attività di competenza.

9. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

10. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dalle vigenti norme in materia di contenimento della spesa, i trasferimenti a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo operati a favore degli enti strumentali, degli istituti, delle agenzie, delle aziende, delle fondazioni, degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, diversi da quelli appartenenti al SSR, sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

11. Al fine del rispetto delle regole di finanza pubblica, per gli enti strumentali, gli istituti, le agenzie, le aziende, le fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, con esclusione degli enti appartenenti al SSR, rimangono confermati, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, i tetti di spesa per il personale e l'obbligo di riduzione

delle spese di funzionamento, nella misura del 10 per cento rispetto ai corrispondenti valori dell'esercizio 2014, di cui al presente articolo.

**L.R. 27-4-2015 n. 11 – ART. 2****Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015).**

**Art. 2** *Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali* <sup>(12)</sup>.

**1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a partire dall'esercizio finanziario 2015, gli Enti Strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:**

**a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2014;**

**b) le spese di seguito indicate devono essere ridotte rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014:**

**- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;**

**- missioni;**

**- attività di formazione;**

**- acquisto di mobili e arredi;**

**- vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;**

**- canoni e utenze per la telefonia, la luce, l'acqua il gas e gli altri servizi;**

**- manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;**

**- acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;**

**- acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;**

**- pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;**

**- spese postali e telegrafiche.**

2. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto a) del comma 1, è determinata, per ciascuno degli Enti di cui al precedente comma, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 30% delle spese sostenute nell'anno 2014.

3. La misura esatta della riduzione delle spese di cui al punto b) del comma 1, che deve essere compresa in un range avente come limite minimo il 10% e come limite massimo il 30%, deve essere determinata, per ciascuno degli Enti di cui al comma 1, attraverso linee di indirizzo dettate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.



4. Nelle more dell'adozione delle linee di indirizzo, gli Enti di cui al comma 1 provvedono a realizzare immediatamente la riduzione delle spese elencate al punto b) del medesimo comma 1, nella misura minima del 10% rispetto a quelle sostenute nell'anno 2014. In caso di mancato rispetto delle precedenti misure di razionalizzazione dettate dal legislatore statale e regionale in tema di "spending review", le riduzioni di cui al presente comma devono avere come base di riferimento i minori costi consentiti per l'anno 2014.
5. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'adozione di provvedimenti che, pur rispettando i limiti di cui alla lettera a) del comma 1, comportino nuova spesa di personale a qualunque titolo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.
6. Le linee di indirizzo tengono conto dell'attuazione, da parte di ciascuno degli Enti di cui al comma 1, delle misure di riduzione adottate negli esercizi precedenti per come risultanti da apposite relazioni, asseverate dall'Organo di revisione, da inviarsi al Dipartimento vigilante e al Dipartimento Bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, dei dati riportati nei conti consuntivi approvati, nonché della data di istituzione degli Enti stessi. In assenza delle relazioni sulle riduzioni di spesa o dei dati da consuntivo approvati, la misura della riduzione da applicarsi deve essere pari a quella massima del 30%.
7. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1, gli Enti di cui al comma 1 del presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.
8. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
9. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento Bilancio, dei dati inerenti alla spesa disaggregata autorizzata e sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
10. Le procedure di liquidazione dell'Azienda forestale regionale (AFOR), dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (ARSSA), dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio di Catanzaro (ARDIS), devono concludersi entro il 31 luglio 2015 <sup>(11)</sup>.

11. L'accorpamento dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale disciplinato dall'*articolo 5 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
12. L'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale (ATERP), disposto dall'*articolo 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
13. L'accorpamento della Fondazione FIELD all'Azienda Calabria Lavoro, disposto dall'*articolo 8 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* deve essere concluso entro il 31 luglio 2015.
14. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma 1.
15. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

---

(11) La procedura di liquidazione dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR), già prorogata ai sensi del presente comma, è conclusa entro un anno dall'entrata in vigore della *L.R. 29 dicembre 2015, n. 30*, come previsto dall' *art. 2*, comma 1, della medesima legge.

(12) La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre - 15 dicembre 2016, n. 266 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

## **L.R. 13-1-2015 n. 3 – ART.1**

### **Misure per il contenimento della spesa regionale**

#### **Art. 1**

[1. Ai fini del contenimento della spesa, il personale della Regione Calabria è inserito in un ruolo "unico", senza differenze tra personale della Giunta e personale del Consiglio. <sup>(2)</sup> ]

[2. Ogni norma di legge e regolamento in contrasto con tale principio deve intendersi abrogata. <sup>(2)</sup> ]

[3. La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rideterminerà la struttura organizzativa, con riduzione delle strutture dirigenziali, anche di massimo livello, attualmente esistenti. <sup>(2)</sup> ]

**4. Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1° gennaio 2015 <sup>(3)</sup>.**

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

---

(2) Comma abrogato dall'[art. 1, comma 1, L.R. 13 marzo 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3](#), comma 1, della medesima legge).

(3) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 2, L.R. 13 marzo 2015, n. 9](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 3](#), comma 1, della medesima legge).

**L.R. 30 dicembre 2013, n. 56 – ART. 3 (1).****Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2014).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2013, n. 24, S.S. 31 dicembre 2013, n. 7.

**TITOLO II****Razionalizzazione delle spese degli enti sub-regionali e delle società partecipate****Art. 3** *Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38](#) e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

**a) la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014, così come determinato dall'applicazione della normativa vigente in materia;**

b) ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Restano ferme, ove applicabili, le esclusioni di cui all'[articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.2.

2. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del precedente comma, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa annuale.

3. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento Controlli e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario ad acta, con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando gli adempimenti richiesti dall'attuale normativa nazionale e regionale vigente, provvedono, entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla trasmissione, al Dipartimento Bilancio e patrimonio e al Dipartimento Controlli dei dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, debitamente asseverati dai rispettivi Organi di controllo.
5. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti indicati nel presente articolo.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo è valutabile, altresì, ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

**L.R. 27 dicembre 2012, n. 69- ART. 13 (1).****Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2013).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 17 dicembre 2012, n. 23, S.S. 28 dicembre 2012, n. 6.

**TITOLO II****Razionalizzazione delle spese degli enti subregionali e delle società partecipate****Art. 13** *Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38](#), provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.

2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38](#), provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all'esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l'eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono onnicomprensive anche dei rimborsi spese.

4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti

dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38](#), sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono omnnicomprensive del rimborso spese.

6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'[articolo 3 del D.P.C.M. del 23 marzo 2012](#). Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.

7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall'[articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#).

8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell'Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell'[art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3](#).

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all'OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di "spending review", e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla [legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38](#) e la Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell'80% per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all'[art. 3, comma 5, della presente legge](#);

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all'[articolo 7, comma 6, lettera c\), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di

completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

**d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;**

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

g) la spesa per l'attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell'anno 2009;

h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l'[articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#), convertito nella [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;

j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto di mobili e arredi;

k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l'[articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#), convertito nella [legge 7 agosto 2012, n. 135](#);

l) in attuazione dell'[art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#), convertito dalla [legge 7 agosto 2012 n. 135](#), i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dal 1° gennaio 2015. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;

3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell'[art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#), convertito dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#). Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo



la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l'autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento "Controlli";

m) a partire dall'anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:

1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;

2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell'individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all'anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell'immobile stesso;

2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l'acqua, il gas, e gli altri servizi;

4) le spese per la manutenzione di mobili, l'acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) le spese per l'acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l'anno 2013.

12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Controlli" e al Dipartimento regionale vigilante. Quest'ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all'Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario "ad

acta", con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.

14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.

**L.R. 20 dicembre 2012, n. 66.****Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura.**

**Art. 1** *Istituzione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.*

1. Ai sensi dell'[articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale](#), è istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - (ARSAC), ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2. L'Azienda ha sede legale in Cosenza. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

**Art. 1-bis** *Istituzione gestione stralcio ARSSA in ARSAC* <sup>(2)</sup>

1. La gestione liquidatoria dell'ARSSA è incardinata in ARSAC, quale gestione stralcio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 3 e 8.

2. La titolarità dei diritti attivi e passivi della gestione liquidatoria ARSSA rimane totalmente in capo alla gestione stralcio di cui al comma 1.

3. La gestione stralcio di cui al comma 1 costituisce una struttura operativa incardinata nell'organizzazione di ARSAC, dotata di autonomia di gestione e di un proprio patrimonio destinato, in via esclusiva, alla soddisfazione dei creditori della soppressa ARSSA ed alla copertura dei relativi costi di funzionamento.

4. Il patrimonio della gestione stralcio di cui al comma 1 è definito nel piano di liquidazione approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 7.

5. Al direttore generale dell'ARSAC è demandata la costituzione e l'organizzazione della gestione stralcio, con riferimento alle risorse umane e finanziarie da impiegare in essa, previo parere vincolante del dipartimento regionale vigilante.

6. La gestione stralcio svolge tutte le attività amministrative finalizzate a valorizzare, alienare, custodire e mantenere il patrimonio, oggetto dell'attività di liquidazione, e a garantire la tutela giuridica dello stesso.

---

(2) Articolo aggiunto dall' [art. 3, comma 1, lettera a\), L.R. 12 febbraio 2016, n. 5](#).

---

**Art. 2** *Finalità e compiti dell'Azienda.*

1. L'azienda favorisce l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.

2. L'azienda esercita le funzioni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9](#) (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, [articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002](#)), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite:

a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;

b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;

c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell'ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;

d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;

e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla [legge regionale 26 luglio 1999, n. 19](#) (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), che l'Azienda progetta, organizza e coordina;

f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;

g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;

h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l'istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003;

i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all'attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale;

j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;

k) provvede ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell'agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l'evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo;

l) coadiuva le attività previste dell'[articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48](#) (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria);

m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA);

n) provvede all'esercizio degli impianti di cui all'[articolo 11](#) comma 15.

3. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all'Azienda ulteriori e specifici compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all'attuazione di disposizioni statali o dell'Unione Europea. I compiti affidati all'Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.

4. L'Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici operanti nel territorio regionale.

5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali, ove da questi non conferite o delegate.

6. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della regione. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Azienda.

7. L'Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.

8. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'Azienda. I progetti annuali sono

definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

**Art. 3** *Organi e Vigilanza.*

1. Sono organi dell'Azienda:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato tecnico di indirizzo;
- c) il collegio dei sindaci.

2. La vigilanza sull'ente è esercitata dalla Giunta regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.

**Art. 4** *Il Direttore generale.*

1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della [legge regionale 13 maggio 1996 n. 7](#) (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta, ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della [L.R. 7/1996](#) e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:

- a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
- b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
- e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
- f) colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
- g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle condizioni di cui al comma 2. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova nomina.

4. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5. Il direttore generale, nell'esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati dal direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della [L.R. n. 7/1996](#) e s.m.i. e dell'[articolo 19 del D.Lgs. n. 165/2001](#). Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il direttore amministrativo ed il direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della [L.R. n. 7/1996](#) e s.m.i. <sup>(3)</sup>.

6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:

- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in esecuzione dell'atto aziendale;
- b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- c) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
- d) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di beni immobili;
- e) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
- f) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- g) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- h) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;
- i) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di indirizzo di cui all'[articolo 5](#);
- j) coordinare le attività dei direttori amministrativo e tecnico, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda.

7. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede necessariamente alla sostituzione.

---

(3) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 15, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56](#), a decorrere dal 1° gennaio 2014 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10](#) della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «5. Il direttore generale, nell'esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'Azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, e sono scelti prioritariamente tra i dirigenti dell'Azienda con contratto di pubblico impiego. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico non può essere superiore a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.».

---

#### **Art. 5** *Comitato Tecnico di Indirizzo.*

1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro tre mesi dall'insediamento.
2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta regionale e due designati, in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza. Il CTI dura in carica tre anni <sup>(4)</sup>.
3. La partecipazione al comitato è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nella misura e nelle forme previste per il personale regionale non dirigenziale con la qualifica più elevata, per un massimo di una seduta mensile.

---

(4) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 5 agosto 2013, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 2](#) della stessa legge).

---



**Art. 6** *Collegio dei sindaci.*

1. Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo <sup>(5)</sup>.
2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'Azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al comitato tecnico di indirizzo ed alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
4. Ai componenti del collegio dei sindaci vengono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.

---

(5) Comma così sostituito dall'[art. 1, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 5 agosto 2013, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 2](#) della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. ».

---

**Art. 7** *Organizzazione.*

1. L'organizzazione dell'Azienda è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, ed approvato dalla Giunta regionale.
2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative delle sedi operative provinciali e periferiche.
3. Nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale definitivo, il direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio approvato dalla Giunta regionale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa demandati, l'Azienda organizza i propri uffici e settori in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

5. Al fine di assicurare la massima funzionalità dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, l'Azienda provvede alla loro riorganizzazione su base territoriale, attraverso la soppressione o l'accorpamento di sedi. In particolare, quanto ai centri di divulgazione agricola, fatta salva la più complessiva riorganizzazione, sono immediatamente soppresse le sedi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non trovano allocazione unitaria presso le sedi dell'Azienda, come individuate all'[articolo 1](#), comma 2, e dei centri sperimentali dimostrativi; le relative funzioni sono accorpate al centro di divulgazione agricola più prospiciente per territorio.

#### **Art. 8** *Bilanci e rendiconti.*

1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'[articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

#### **Art. 9** *Risorse* <sup>(6)</sup>.

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, il patrimonio dell'ARSAC è costituito dai beni immobili e mobili pertinenziali dell'ARSSA, con esclusione dei cespiti costituenti il patrimonio della gestione stralcio di cui all'articolo 1-bis.

---

(6) Articolo così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera b\)](#), [L.R. 12 febbraio 2016, n. 5](#). Il testo precedente era così formulato: "Art. 9. Risorse. 1. In connessione alle funzioni di cui all'[articolo 2](#), comma 2, e dell'organizzazione territoriale di cui agli [articoli 1](#), comma 2 e [7](#), comma 5, il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni immobili e mobili pertinenziali dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'[articolo 5 della L.R. 9/2007](#), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adibiti a sedi provinciali degli uffici di quest'ultima ed a sedi territoriali dei centri sperimentali dimostrativi e dei centri di divulgazione agricola, nonché dai beni di cui all'[articolo 11](#), comma 15. 2. Qualora lo richiedano esigenze di migliore funzionalità dell'Azienda, connesse alla sua organizzazione sul territorio, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale l'acquisizione dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, di altri beni immobili, e mobili pertinenziali, inclusi nel patrimonio di questa. 3. Fermo quanto previsto al comma 2, tutti i beni non trasferiti ai sensi di quanto disposto al comma 1, rimangono nella piena disponibilità dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad eccezione del patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'[articolo 11](#), comma 12."

---

#### **Art. 10** *Personale.*

1. La pianta organica dell'Azienda è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione:

1) [delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'[articolo 9](#), comma 3, della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura] <sup>(7)</sup>;

2) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'[articolo 11](#), comma 12;

b) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

2. Qualora lo richiedano esigenze connesse alla organizzazione funzionale dell'Azienda, non soddisfatte attraverso la formazione della pianta organica ai sensi del comma 1, il direttore generale può proporre alla Giunta regionale il trasferimento di altro personale dall'Azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione.

3. Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge, e permane nel proprio stato giuridico ed economico.

4. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'[articolo 7](#), comma 3, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda, fatti salvi i diritti e le qualifiche proprie del personale stesso.

5. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, e comunque fino alla conclusione delle procedure di liquidazione dell'ARSSA disposte con [legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), l'Azienda non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

---

(7) Punto soppresso dall' [art. 3, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 12 febbraio 2016, n. 5](#).

---

## **Art. 11** *Disposizioni transitorie e finali.*

1. In fase di prima applicazione il direttore generale dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese:

a) è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale, di cui all'[articolo 7](#), nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, ai sensi dell'[articolo 4](#), comma 6, lettera b).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto il Commissario liquidatore ed il Vice Commissario dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), posta in liquidazione ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, sono nominati, con scadenza al 31 dicembre 2014, il Commissario liquidatore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), ed un sub Commissario, con funzioni anche vicarie, al quale il Commissario delegherà il compimento di specifiche operazioni. Nelle more di tale nomina si applica l'[articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39](#) (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). A decorrere dalla data di nomina del Direttore generale il Commissario liquidatore ed il sub Commissario esercitano esclusivamente le funzioni finalizzate alla liquidazione di detta Agenzia (ARSSA) ai sensi dell'[articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#). Alla scadenza degli incarichi di cui al secondo periodo del presente comma, il Direttore generale dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese assume le funzioni di Commissario liquidatore unico dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA), svolgendo tali funzioni senza percepire compensi aggiuntivi. La procedura di liquidazione dovrà essere conclusa il 31 dicembre 2015.

3. La gestione stralcio ARSSA in ARSAC di cui all'articolo 1-bis, pur essendo una struttura operativa incardinata nell'organizzazione dell'ARSAC, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa gestione stralcio rispetto alla gestione corrente dell'ARSAC <sup>(9)</sup>.

4. Fatta salva qualsiasi misura da intraprendere in attuazione delle disposizioni contenute nel [decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#), entro sessanta giorni dalla decorrenza di cui al comma 5, il direttore generale dell'Azienda adotta le iniziative di cui all'[articolo 9, comma 1, della L.R. n. 22/2010](#), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2013, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2011 dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, in liquidazione, assumendo come riferimento la spesa rapportata alle unità di personale transitate alle dipendenze dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese.

5. Le funzioni di cui all'[articolo 2](#) sono esercitate dall'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

6. Entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2 il commissario liquidatore dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA:

a) provvede al trasferimento, in favore dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie come individuate agli [articoli 9 e 10](#), non necessarie al completamento

della fase di liquidazione, nel rispetto del regime contrattuale in essere al momento dell'approvazione della presente legge, e con la decorrenza di cui al comma 5;

b) trasmette al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, nonché al dipartimento competente in materia di bilancio, il piano di liquidazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura -ARSSA, nel quale sono indicate le poste attive e quelle passive nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.

7. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del piano di liquidazione di cui al comma 6, lettera b), assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.

8. In nessun caso nel corso della gestione liquidatoria i debiti pregressi dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA possono gravare sull'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese.

9. Conclusa la liquidazione il commissario liquidatore trasmette ai dipartimenti di cui al comma 6, lettera b), il bilancio finale della liquidazione.

10. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.

11. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA, e il trasferimento all'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché del personale impiegato nella gestione liquidatoria da destinare all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2 comma 2.

12. All'[articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9](#), il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nell'ambito della liquidazione, il commissario dovrà trasferire all'Ente deputato a svolgere le funzioni di forestazione allorquando costituito, l'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'ARSSA con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Ente subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva dello stesso".

13. Sono abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'[articolo 5 della L.R. n. 9/2007](#), nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

14. All'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della [legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15](#), riguardanti l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura - ARSSA".

15. I beni immobili e mobili pertinenziali costituenti gli impianti a fune di Lorica e Camigliatello fanno parte, insieme alle relative risorse del patrimonio dell'Azienda regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura calabrese, ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 1, ed il personale adibito all'esercizio di tali impianti è trasferito alle dipendenze dell'Azienda, ai sensi dell'[articolo 10](#).

16. Alla [legge regionale 7 marzo 2000, n. 10](#) sono apportate le seguenti modifiche <sup>(8)</sup>:

a) all'[articolo 3](#), il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il prezzo di vendita viene determinato dal Commissario liquidatore o dal sub Commissario liquidatore appositamente delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, coadiuvati da due funzionari dell'Agenzia e/o della istituenda Azienda. La stima viene redatta sulla base dei valori agricoli medi di cui alla [legge 22 ottobre 1971, n. 865](#) e successive modificazioni con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in funzioni della peculiarità del fondo";

b) nell'[articolo 7](#), al comma 1-bis, la parola "tre" è sostituita dalla parola "cinque".

17. Per le attività relative ai beni immobili della riforma fondiaria di cui agli [articoli 9, 10, 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386](#), in base al disposto dell'[articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146](#), nei modi e nelle forme previste dalla [legge regionale 7 marzo 2000, n. 10](#) e s.m.i., l'Agenzia può avvalersi della istituenda Azienda.

---

(8) Alinea così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 2 gennaio 2013, n. 1, S.S. 11 gennaio 2013, n. 3.

(9) Comma così sostituito dall' [art. 3, comma 1, lettera d\), L.R. 12 febbraio 2016, n. 5](#). Il testo precedente era così formulato: "3. La gestione liquidatoria dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura - ARSSA, è svolta in modo da assicurare la distinzione economica e finanziaria della stessa rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese."

---

**Art. 11-bis** *Trasferimento degli impianti irrigui silani gestiti dall'A.R.S.S.A. ai Consorzi di Bonifica* <sup>(10)</sup>.

1. Il Commissario Liquidatore dell'A.R.S.S.A., entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, trasferisce la gestione dei ventidue impianti di irrigazione ricadenti nei comprensori dei Consorzi di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, dei Bacini dello Jonio Crotonese e dei Bacini dello Jonio Catanzarese, ai Consorzi stessi, in funzione della rispettiva competenza territoriale. Con l'atto che dispone tale trasferimento il Commissario Liquidatore destina ogni impianto a ciascun Consorzio di Bonifica ed assegna nominativamente ai Consorzi il personale utilizzato per la gestione, secondo la



ripartizione fissata al terzo comma del presente articolo. A decorrere dalla data del trasferimento in questione, la gestione degli impianti irrigui e del personale utilizzato a tal fine è conferita, in ragione della presente legge, ai Consorzi di Bonifica sopra nominati, mentre la proprietà degli impianti irrigui rimane in capo alla Regione Calabria.

2. I Consorzi di Bonifica provvederanno alla gestione degli impianti con il personale già utilizzato dall'A.R.S.S.A. in numero di 25 unità a tempo indeterminato ed assegnato ad ognuno di essi con l'atto di cui al comma 1, secondo la ripartizione fissata al terzo comma del presente articolo. Il personale in questione transita dall'A.R.S.S.A. ai ruoli del Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino, del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Crotonese, del Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Catanzarese e rimane sottoposto al regime contrattuale in essere alla data di pubblicazione della presente legge, mantenendo le qualifiche contrattuali ed i livelli retributivi in godimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. Con l'atto di cui al comma 1 il Commissario Liquidatore dell'A.R.S.S.A. trasferisce ai Consorzi di Bonifica destinatari del personale le somme accantonate per il trattamento di fine rapporto del personale stesso.

3. Il trasferimento della gestione degli impianti di irrigazione e del personale relativo è così ripartita:

- a) n. 17 impianti e n. 17 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino;
- b) n. 04 impianti e n. 05 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Banici dello Jonio Crotonese;
- c) n. 01 impianti e n. 03 unità lavorative al Consorzio di Bonifica dei Bacini dello Jonio Catanzarese.

4. A partire dall'anno 2014 la Regione corrisponderà a ciascuno dei Consorzi di Bonifica destinatari degli impianti e del personale di cui al comma 3 un contributo annuo pari al costo lordo totale della mano d'opera in utilizzo per la gestione, nonché al costo relativo alla gestione degli impianti stessi. Per l'anno 2013 e fino al 31 dicembre dello stesso anno i costi in questione graveranno sull'A.R.S.S.A. in liquidazione. La Regione adeguerà, a partire dall'anno 2014, ove necessario, la disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio sulla base dei costi effettivi della manodopera e dei costi per la gestione degli impianti, come risulteranno nella loro effettiva entità dalla rendicontazione annuale dei Consorzi. I Consorzi di Bonifica destinatari provvederanno a riscuotere il pagamento del servizio irriguo erogato e ad esigere dai proprietari degli immobili serviti dagli impianti i contributi consortili dovuti. Gli importi in questione saranno portati a scomputo del contributo complessivo dovuto dalla Regione per l'anno di riferimento.

---

(10) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 5 agosto 2013, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 2* della stessa legge).

**Art. 12** *Norma finanziaria.*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 26.800.000,00, per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014, si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione annuale e leggi finanziarie di accompagnamento, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome stanziare all'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa.
2. I risparmi di spesa conseguenti alle riduzioni di cui all'[articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) a valere sull'importo degli stanziamenti dell'UPB 2.2.04.03 per l'esercizio finanziario 2012, sono destinati, nei limiti della effettiva disponibilità di risorse, alla copertura delle spese di liquidazione dell'ARSSA per gli esercizi 2013 e 2014. Alle medesime finalità sono altresì destinati i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio rimasto nella piena disponibilità dell'ARSSA, in liquidazione ai sensi dell'[articolo 9](#), comma 3.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'[articolo 11](#), comma 1, lettera a), della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.
4. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'[articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).

**Art. 13** *Pubblicazione.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



**L.R. 11 agosto 2010, n. 22 – ARTT. 9 E 10 (1).****Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 agosto 2010, n. 15, S.S. 20 agosto 2010, n. 1.

**Art. 9***Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali.*

1. Gli enti sub-regionali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, assumono tutte le iniziative necessarie volte alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa. Da tale attività deve conseguire un risparmio, per ciascun ente, di almeno il 10% rispetto alla spesa per il personale sostenuta nell'anno 2010.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme riguardanti compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione comunque denominati, presenti negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, sono automaticamente ridotte del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.

**3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la partecipazione agli organi collegiali non rientranti nella fattispecie di cui al comma precedente operanti nell'ambito degli Enti strumentali, nonché degli Istituti, delle Agenzie, delle Aziende, delle Fondazioni e degli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che ricevono contributi a carico della finanza regionale è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera per un massimo di tre sedute mensili. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono disciplinati dal successivo articolo 10.**

4. A decorrere dall'anno 2011, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti

dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono essere superiori all'80% della medesima spesa impegnata nell'anno 2009.

**5. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.**

6. A decorrere dall'anno 2011, gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

7. Non possono più essere destinatari di incarichi, a qualsiasi titolo, da parte della Regione Calabria coloro i quali - nominati e/o incaricati dalla Regione stessa per l'esercizio di funzioni dirigenziali presso Aziende, Enti, Istituzioni o altri organismi attraverso i quali si esplicano, a livello regionale o sub-regionale, le funzioni di competenza - abbiano adottato o concorso ad adottare atti o provvedimenti che abbiano causato stati di accertato disavanzo finanziario o perdite di esercizio. Tale provvedimento è esteso ai Presidenti, Commissari e componenti dei Consigli di Amministrazione nominati presso gli stessi organismi.

8. Per l'anno 2011 gli Enti strumentali, nonché gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, devono contenere il valore degli impegni di spesa per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni nel limite del 90 per cento degli impegni assunti per le medesime tipologie di spesa nel corso dell'esercizio finanziario 2010. La presente disposizione non si applica nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'[articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#) e nel caso di accertati disavanzi finanziari o di perdite d'esercizio. In tali casi si applicano i commi 9 e 10 del presente articolo.

9. Per l'anno 2011 agli Enti strumentali, nonché agli Istituti, alle Agenzie, alle Aziende, le Fondazioni e agli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione che non hanno rispettato gli adempimenti di cui all'[articolo 23 della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#), è fatto divieto di conferire incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni. La presente disposizione non si applica alle spese

conseguenti ad obblighi normativi, quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'[articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#).

10. A decorrere dall'anno 2011, nei casi in cui la spesa sia a carico del bilancio regionale, la spesa annua impegnata dagli Enti strumentali, nonché dagli Istituti, dalle Agenzie, dalle Aziende, dalle Fondazioni e dagli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d'opera professionale a soggetti esterni, che hanno presentato nell'anno 2009 disavanzi di bilancio o perdite di esercizio o che sono sottoposti a regime di liquidazione, deve essere inferiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. La presente disposizione non si applica alle spese conseguenti ad obblighi normativi, e a quelle sostenute nell'ambito dei programmi operativi comunitari. Restano ferme le deroghe previste dall'[articolo 23, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19](#).

11. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'adozione della presente legge, predispone idonee misure anche di carattere organizzativo tese al controllo dell'andamento delle spese di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze di vigilanza e controllo dei Dipartimenti regionali.

12. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa previsto dal presente articolo costituisce causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti strumentali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende e negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione.

13. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti gli Enti sub-regionali di cui al comma 1 adottano un apposito provvedimento che tenendo conto delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa regionale in materia, e sulla base delle spese sostenute negli anni 2007, 2008 e 2009 e 2010 quantificano il limite di spesa per l'anno 2011.

14. Gli enti indicati al comma 1 trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall'adozione, al Dipartimento "Bilancio e Patrimonio" che, in caso di inottemperanza, provvederà alla nomina di un commissario ad acta con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

### **Art. 10**

#### *Riduzione delle spese per i collegi dei revisori.*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il valore dei compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori degli Enti sub-regionali, escluse le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ove non inferiore, è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso

dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri:

- entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00, lo 0,40 per cento;

- entrate accertate per il di più fino ad euro 10.000.000,00, lo 0,03 per cento;

- entrate accertate per il di più oltre ad euro 10.000.001,00, lo 0,002 per cento.

2. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 10 per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti.

3. L'onorario minimo previsto per i componenti è pari ad euro 6.500,00, mentre l'onorario massimo è pari ad euro 14.000,00.

4. L'onorario minimo per il Presidente è pari al valore minimo spettante ai componenti, maggiorato del 10 per cento, mentre l'onorario massimo è pari al valore massimo spettante ai componenti maggiorato del 10 per cento.

5. Per i componenti supplenti è previsto il medesimo compenso dei revisori titolari solo nelle ipotesi disciplinate dall'articolo 2401 del Codice civile. Nelle ipotesi diverse da quelle di cui al predetto articolo non è dovuto alcun compenso ai componenti supplenti del Collegio dei revisori.

6. In caso l'ente si trovi in stato di liquidazione o non svolga alcuna attività il compenso è ridotto del 50 per cento.

7. I singoli enti sub-regionali possono derogare alle modalità di determinazione dei compensi unicamente per determinare compensi inferiori rispetto a quelli indicati al comma 1 per i Componenti e il Presidente del Collegio di revisione.

7-bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese <sup>(11)</sup>.

8. Tutte le disposizioni che prevedono compensi differenti da quelli contenuti nei precedenti commi sono abrogate.

---

(11) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge).

**L.R. 16 marzo 2004, n. 7 <sup>(1)</sup>.****Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2004 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 marzo 2004, n. 5, S.S. 19 marzo 2004, n. 2.

(2) La legge finanziaria 2004, con la quale è stata attuata la manovra di finanza regionale per l'anno 2004, è stata approvata con [L.R. 16 marzo 2004, n. 8](#).

(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28](#), in relazione all'allegato A, n. 274), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

**Art. 1 <sup>(4)</sup>**

[1. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al servizio sanitario regionale - derivante da atti giudiziari di pignoramento per l'anno 2002, di cui ai residui attivi accertati nel capitolo 60000031 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2004 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 4.336.294,20, con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010405) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni a mano a mano che l'Avvocatura regionale trasmetterà alla Ragioneria Generale i dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa].

---

(4) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28](#), in relazione all'allegato A, n. 274), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

**Art. 2 <sup>(5)</sup>**

[1. Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all'anno 2002 della Società di Gestione per l'Aeroporto dello Stretto (S.O.G.A.S.) S.p.A. accertate in sede di approvazione del bilancio, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004

la spesa di € 927.582,50 allocata all'UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi a carico del POM Agricoltura, Misura 1.15, per la ristrutturazione di impianti irrigui - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31 dicembre 1999 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 l'ulteriore spesa di € 32.842,31 allocata all'UPB 2.2.04.08 (Capitolo 22040826) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi a carico del POT Turismo, Misura 3.5, per la realizzazione di impianti sportivi ad uso sociale - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31 dicembre 1999 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 111.049,83 allocata all'UPB 2.2.01.03 (Capitolo 22010312) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

5. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ai contributi già concessi a carico del POT Turismo, Misura 3.1, per la costruzione, ammodernamento e riqualificazione di strutture alberghiere - i cui impegni giuridicamente vincolanti, nei confronti dei soggetti beneficiari, sono stati regolarmente assunti entro il 31 dicembre 1999 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di € 1.481.818,13 allocata all'UPB 2.2.01.03 (Capitolo 22010313) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2004.

6. Al fine di garantire agli Enti locali interessati, compresi nel piano di riparto approvato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 31 marzo 1999, n. 715 e con Delib.G.R. 21 dicembre 1999, n. 3741 e non ancora finanziati, la copertura dell'onere di ammortamento dei relativi mutui contratti o da contrarre con la CCDDPP - ai sensi dell'*art. 9-bis della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 12* - per la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di € 50.000,00 da allocare all'UPB 4.2.01.01 (capitolo 3312202) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004.

7. La somma di € 129.114,22 destinata - ai sensi dell'*art. 11, comma 5, della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10* - alla Scuola Superiore «Energia e Ambiente» di Feroletto Antico (CZ) per l'attuazione del progetto «Master Europeo biennale sull'Energia», non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2002, è riprodotta nel bilancio di competenza 2004, con allocazione all'UPB 4.4.01.02 (capitolo 44010201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004].

(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 274), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

### **Art. 3 <sup>(6)</sup>**

[1. Il comma 1 dell'*art. 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 11*, è sostituito dal seguente:

«1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.».

2. Alla *legge regionale 28 agosto 2000, n. 16* sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- all'articolo 6, comma 2, dopo le parole «...nonché le relative sanzioni» sono aggiunte le parole «ed interessi moratori, determinandone la misura»;

- l'art. 9, comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Il termine di decadenza per l'accertamento della violazione alle norme della presente legge è il 31 dicembre del quinto anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'art. 5 della presente legge. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento alla scoperta del fatto illecito.».

3. All'*articolo 2-ter, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8* dopo la parola «...Strumentali...» sono aggiunte le seguenti parole «... e gli altri Enti del settore pubblico regionale allargato...».

4. Il comma 7 dell'*art. 6-bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7* è abrogato.

5. Il comma 5 dell'*art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 30* è abrogato.

6. Sono nulli gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme di cui al comma precedente].

---

(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 274), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.



---

### **Art. 4 <sup>(7)</sup>**

[1. La Regione, al fine di tutelare le produzioni agroalimentari calabresi di qualità che hanno ottenuto il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta (DOP) o della Indicazione Geografica Protetta (IGP) - ai sensi del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992 - provvede a sostenere le attività degli Organismi di Controllo previsti dall'articolo 10 dello stesso Regolamento ed autorizzati dal Ministero delle Politiche e Forestali limitatamente alle attività inerenti i prodotti agroalimentari DOP e IGP la cui area di produzione comprende, in tutto o in parte, il territorio regionale.

2. Gli Organismi di controllo di cui al comma 1 sono quelli iscritti nell'Elenco istituito dall'*articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526* e partecipati da Enti associativi fra produttori calabresi.

3. La Giunta regionale, previa richiesta del preventivo parere alla Commissione Europea al fine di verificarne la compatibilità con le disposizioni contenute negli «Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel Settore agricolo» ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, provvede con propri atti a definire le modalità attuative per l'erogazione dei contributi per il sostegno delle attività degli Organismi di controllo.

4. L'attuazione delle misure di sostegno previste dal presente articolo sono sospese fino alla positiva pronuncia da parte della Commissione Europea sulla compatibilità di cui al precedente terzo comma].

---

(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 274), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

### **Art. 5 <sup>(8)</sup>**

[1. Al primo comma dell'*art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, dopo le parole «agenzie regionali» sono aggiunte le parole, «in qualunque forma costituiti».

2. Al primo comma, lettera b), dell'*art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*, sono soppresse le parole «normativa regionale in materia» e sono aggiunte le parole «presente legge».



3. Dopo il secondo comma dell'*art. 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8* sono aggiunti, di seguito, i seguenti commi:

«3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre.

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei tre dodicesimi <sup>(9)</sup> dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i tre mesi <sup>(10)</sup>.

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno.

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.

7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno»].

(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 274), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

(9) L'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7*, come modificato dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9* ha sostituito poi il limite di tre dodicesimi con quello di quattro dodicesimi.

(10) L'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7*, come modificato dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9* ha sostituito poi la durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella di quattro mesi.

---

### **Art. 6 <sup>(11)</sup>**

[1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli si fa fronte con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*].

---

(11) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 274), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

---

### **Art. 7 <sup>(12)</sup>**

[1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione].

---

(12) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato A, n. 274), della stessa legge, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto art. 2.

**L.R. 4-2-2002 n. 8 – ART. 57****Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.****Art. 57***Bilanci e rendiconti degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.*

1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento, nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali in qualunque forma costituiti sono <sup>(43)</sup>:

a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e all'articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o, qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa avvenire, accompagnati da specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di opportune riclassificazioni;

b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla presente legge <sup>(44)</sup>;

c) pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di rilevazione fissati dalla Giunta regionale.

3. I bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, di cui al primo comma del presente articolo, sono presentati entro il 10 settembre di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 20 settembre al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 ottobre trasmette i bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 novembre <sup>(45)</sup>.

4. La Giunta regionale, sulla base dei bilanci trasmessi al Consiglio regionale, può autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, entro il limite dei quattro dodicesimi dei singoli stanziamenti o nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie <sup>(46)</sup>. L'esercizio provvisorio non può protrarsi oltre i quattro mesi <sup>(47)</sup> <sup>(48)</sup>.

5. Gli assestamenti dei bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Bilancio, Programmazione Finanziaria e Patrimonio per la definitiva istruttoria di propria competenza. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette gli assestamenti dei bilanci al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno <sup>(49)</sup>.

6. Le variazioni ai bilanci degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono soggette alla approvazione del Consiglio regionale, previa istruttoria da parte delle strutture della Giunta regionale, di cui al precedente terzo comma del presente articolo. In sede di approvazione dei

rispettivi bilanci il Consiglio regionale può autorizzare gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell'esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 23 della presente legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti<sup>(50)</sup>.

**7. I rendiconti degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno ai rispettivi Dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano entro il successivo 15 aprile al Dipartimento Bilancio e Finanze, Programmazione e Sviluppo Economico - Settore Ragioneria generale per la definitiva istruttoria di propria competenza<sup>(51)</sup>. La Giunta regionale entro il 15 maggio trasmette i rendiconti al Consiglio regionale per la successiva approvazione entro il 30 giugno<sup>(52)</sup>.**

8. I bilanci delle Società partecipate sono trasmessi ai Dipartimenti competenti per materia ed alla Commissione Consiliare permanente<sup>(53)</sup>.

---

(43) Alinea così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(44) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 2, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(46) Periodo così modificato sia dall'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7* (come modificato, a sua volta, dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*) che dall'*art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originario limite di tre dodicesimi con quello attuale di quattro dodicesimi.

(47) Periodo così modificato sia dall'*art. 1, comma 3, L.R. 16 aprile 2007, n. 7* (come modificato, a sua volta, dall'*art. 31, comma 9, L.R. 11 maggio 2007, n. 9*) che dall'*art. 52, comma 1, secondo alinea, L.R. 12 giugno 2009, n. 19*. La modifica ha riguardato la sostituzione dell'originaria durata di tre mesi dell'esercizio provvisorio con quella attuale di quattro mesi.

(48) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono.

(49) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(50) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*.

(51) Periodo così modificato dall'*art. 10, comma 4, L.R. 11 agosto 2004, n. 18*.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 16 marzo 2004, n. 7*, poi così modificato come indicato nella nota che precede.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 1, lettera e), L.R. 12 dicembre 2008, n. 40*.



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 559 della seduta del 28 DIC. 2016.

**Oggetto:** Approvazione elenchi dei soggetti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" ed il "Gruppo Regione Calabria" per la predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Prof Antonio VISCOMI

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

Dirigente/i Generale/i: Il Dirigente Generale Reggente (timbro e firma) \_\_\_\_\_  
Dott. Giuseppe Antonio Bianco IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

Dirigente/i Settore/i: \_\_\_\_\_ (timbro e firma) Al Dirigente del Settore

Avv. Patrizia DI RENZO  
Dipartimento Presidenza DIRIGENTE

Dott.ssa S. Misuraca

Dr.ssa S. Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 9 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii che prevede che le amministrazioni pubbliche conformino la propria gestione ai principi contabili generali individuati nel decreto, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;
- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto della Regione Calabria;

**PREMESSO CHE** ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 la Regione Calabria deve redigere il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;

**TENUTO CONTO CHE** il succitato allegato 4/4 individua quali attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, l'approvazione di due elenchi distinti riguardanti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese ("Gruppo Amministrazione Pubblica");
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato ("Gruppo Regione Calabria");

**CONSIDERATO CHE** gli enti e le società dell'elenco di cui al punto 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2) "Gruppo Regione Calabria", nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
  - totale dell'attivo,
  - patrimonio netto,
  - totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente. Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi degli articolo 11 ter, quater e quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nonché dall'allegato 4/4, costituiscono componenti del "Gruppo



Amministrazione Pubblica”, dal quale sono esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale:

- gli organismi strumentali dell'amministrazione di una regione costituiti dalle sue articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica;
- gli enti strumentali controllati di una regione, costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nei cui confronti la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
  - un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole;
- gli enti strumentali partecipati costituiti dalle aziende o dagli enti, pubblici o privati, nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni sopracitate;
- le società controllate nelle quali la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- le società partecipate nelle quali la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una Regione si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

## VISTI

- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 che all'articolo 9 stabiliva che *“La competente struttura della Giunta regionale deputata ai controlli, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, deve effettuare una completa ricognizione di tutti gli enti strumentali regionali, in qualunque forma costituiti, che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successivi provvedimenti di attuazione, costituiscono il “Gruppo di amministrazione pubblica” le cui risultanze dovranno confluire nel bilancio consolidato regionale”*;
- la ricognizione effettuata dall'ex Dipartimento Controlli, disponibile sul sito istituzionale, includeva i seguenti soggetti:
  - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio (ARDIS);
  - Azienda Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (ARSSA);
  - Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR);
  - Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
  - Azienda Calabria Lavoro;
  - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
  - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Catanzaro;
  - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Cosenza;
  - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Reggio Calabria;

- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Crotona;
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP) Provincia di Vibo Valentia;
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Film Commission";
- Fondazione "Field";
- Fondazione "Calabria Etica";
- Fondazione "Calabresi nel mondo";
- Comac srl;
- Fincalabra SpA;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotona Scpa;
- Terme Sibarite SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Sial Servizi SpA;
- Somesa Spa in liquidazione;
- Progetto Magna Graecia Srl;

## VISTE

- la legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 con la quale è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC), che esercita le funzioni dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo ed i Servizi in Agricoltura (ARSSA), in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9;
- la legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 che istituisce l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (Azienda Calabria Verde), che esercita le funzioni dell'Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;
- la legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 che istituisce l'Azienda Territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale con l'accorpamento delle Aziende regionali per l'edilizia residenziale pubblica (ATERP Calabria) istituite con legge regionale 30 agosto 1996, n. 27;
- la deliberazione n. 105 del 19 aprile 2016 del Consiglio regionale con la quale è stato approvato il bilancio finale di liquidazione dell'ARDIS;
- la procedura di liquidazione della società Sial Servizi SpA è stata conclusa;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 89 del 31 marzo 2015, con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;

**VISTA** la deliberazione n. 442 del 10 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili degli enti strumentali e delle società sopra esposti ai fini dei successivi adempimenti di bilancio distinguendo tra enti strumentali in contabilità finanziaria (aziende ed agenzie regionali), enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale (fondazioni) e società, in modo da definire un corretto quadro e un preciso crono-programma delle attività;

**RITENUTO DI DOVER** aggiornare la ricognizione di cui sopra e approvare con deliberazione il "Gruppo Amministrazione Pubblica" e il "Gruppo Regione Calabria";

**VISTA** la nota prot. 48828 del 16 febbraio 2016 con la quale è stato chiesto ai Dipartimenti regionali di fornire motivate indicazioni in merito alla ricognizione di enti, aziende, società, in qualunque forma costituiti, componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica", senza alcuna utile evasione;

**CONSIDERATO CHE** rientra tra le competenze del Dipartimento Presidenza la definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e nelle competenze del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze la definizione del "Gruppo Regione Calabria" secondo le modalità ed i criteri individuati nell'allegato 4/4;



**CONSIDERATO CHE** il Dipartimento Presidenza ha provveduto ad individuare gli organismi strumentali, gli enti controllati e partecipati, le società del "Gruppo Amministrazione Pubblica" secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e dall'allegato 4/4 al medesimo decreto così suddivisi nelle cinque categorie previste:

1) organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Consiglio regionale della Calabria;

2) enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Film Commission";
- Fondazione "Field";
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;

3) enti strumentali partecipati dall'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
- Autorità regionale dei trasporti della Calabria (ART-CAL);

4) società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quater, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

partecipazioni dirette:

- Comac srl in fallimento;
- Fincalabra SpA;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Scpa;
- Terme Sibarite SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa SpA in liquidazione;
- Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione;

partecipazioni indirette

- Fersav Srl in liquidazione;
- Fincalabra Servizi Srl in liquidazione;
- Calabria Impresa e Territori Srl in liquidazione;

5) società partecipate dall'amministrazione pubblica capogruppo come definite dall'articolo 11-quinquies del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- nessun soggetto individuato;

**RITENUTO**, sulla base dell'elenco di cui sopra, di dover individuare il "Gruppo Regione Calabria" per definire il perimetro di consolidamento;

#### **ATTESO CHE**

- i documenti contabili relativi all'esercizio 2015 degli enti strumentali in contabilità finanziaria (Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC); Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione; Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA); Azienda Calabria Lavoro; Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL); Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE); Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria)) non sono stati approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, per come rilevato con la deliberazione di Giunta regionale n. 442 del 10 novembre 2016;
- non tutti i documenti contabili consuntivi relativi all'esercizio 2015 degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale sono disponibili;
- l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria) ha avviato l'attività nell'anno 2016 e, in quanto costituita dall'accorpamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica provinciali, il calcolo può essere effettuato attraverso la sommatoria dei valori degli enti soppressi;
- l'Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL) ha iniziato ad operare solo a partire dall'esercizio 2016 mentre l'Ente Parchi Marini regionali non è ancora attivo per cui i documenti contabili consuntivi fino al 2015 non possono essere disponibili;

**CONSIDERATO CHE** il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, sulla base delle informazioni a disposizione, applicando i parametri ivi previsti, ha verificato la rilevanza ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo (fermo restando la necessità di un aggiornamento sulla base degli ulteriori documenti contabili da acquisire) e che, pertanto, sono da includere obbligatoriamente nel bilancio consolidato:

- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Sorical SpA in liquidazione;

**RITENUTO** di includere nel bilancio consolidato, oltre ai soggetti individuati dal Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze sulla base del calcolo della rilevanza, i seguenti ulteriori enti strumentali controllati e le seguenti società direttamente controllate, che, anche se risultati irrilevanti ai sensi dell'allegato 4/4, occupano una posizione strategica di rilievo all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica:

- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Fincalabra SpA;
- Ferrovie della Calabria Srl;

**RITENUTO**, altresì, di dover includere nel bilancio consolidato, il bilancio del Consiglio Regionale della Calabria;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare l'elenco 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica":

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
- Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Field";
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;
- Fondazione "Film Commission";
- Comac srl in fallimento;
- Fincalabra Spa;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Scpa;
- Terme Sibarite Spa;
- Sorical SpA in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa SpA in liquidazione;
- Progetto Magna Graecia srl in liquidazione;
- Fersav Srl in liquidazione;
- Fincalabra Servizi Srl in liquidazione;
- Calabria Impresa e Territori Srl in liquidazione;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare l'elenco 2) "Gruppo Regione Calabria":

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Fincalabra SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;

**PRESO ATTO CHE** tutti gli enti e le società inclusi nell'elenco 2) sono soggetti controllati dalla Regione Calabria e, pertanto, ai sensi dell'allegato 4/4, deve essere adottato il metodo di consolidamento integrale, cioè per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate, rappresentando la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo;

## **PRESO ATTO**

- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che i Dirigenti generali ed i Dirigenti di settore dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore al Bilancio e al Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

## **DELIBERA**

Per i motivi su esposti che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, come segue:

1. - di approvare, sulla base dell'istruttoria del Dipartimento Presidenza, l'elenco 1) "Gruppo Amministrazione Pubblica" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così costituito:

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Azienda Forestale della Regione Calabria (AFOR) in liquidazione;
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Greca di Calabria;
- Istituto regionale per la Comunità Occitana;
- Ente per i Parchi marini regionali;
- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività produttive Regione Calabria (CORAP);
- Autorità regionale dei trasporti in Calabria (ART-CAL);
- Fondazione "Mediterranea Terina Onlus";
- Fondazione "Field"
- Fondazione "Calabria Etica" in liquidazione;
- Fondazione "Calabresi nel mondo" in liquidazione;
- Fondazione "Film Commission";
- Comac srl in fallimento;
- Fincalabra SpA;
- Consorzio per la Promozione della Cultura e degli Studi Universitari di Crotone Scpa;
- Terme Sibarite SpA;
- Sorical Spa in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;
- Somesa Spa in liquidazione;

- Progetto Magna Graecia Srl in liquidazione;
- Fersav Srl in liquidazione;
- Fincalabra Servizi Srl in liquidazione;
- Calabria Impresa e Territori Srl in liquidazione;

2. - di approvare, sulla base dell'istruttoria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, nonché sulla base della valutazione della strategicità all'interno del Gruppo Amministrazione Pubblica, approvare l'elenco 2) "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'allegato 4/4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così costituito:

- Consiglio regionale della Calabria;
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC);
- Agenzia Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (ARCEA);
- Azienda Calabria Lavoro;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL);
- Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna (AZIENDA CALABRIA VERDE);
- Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica regionale (ATERP Calabria);
- Fincalabra SpA;
- Sorical SpA in liquidazione;
- Ferrovie della Calabria Srl;


3. - di demandare al Dipartimento Presidenza eventuali aggiornamenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" e al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze eventuali aggiornamenti del "Gruppo Regione Calabria";

4. - di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività degli enti strumentali e delle società inclusi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica";

5.- di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, al Collegio dei Revisori dei Conti;

6. - di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza ([trasparenza@regione.calabria.it](mailto:trasparenza@regione.calabria.it)) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

**IL SEGRETARIO GENERALE**



**IL PRESIDENTE**



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 30 DIC. 2016 al Dipartimento/i interessato/i  al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 442 della seduta del 10-11-2016.**

**Oggetto:** Linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti per la trasmissione dei documenti contabili di enti strumentali e società ai fini dei successivi adempimenti di bilancio

**Presidente o Assessore/i Proponente/i:** On. le Gerardo Mario Oliverio; Prof. Antonio Viscomi

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_ (timbro e firma) \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** Dr. Filippo De Cello

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente		X
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente		X
8	Francesco RUSSO	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 7 pagine compreso il frontespizio e di n. / allegati.

**Il dirigente di Settore**  
Dr.ssa Rosa Misuraca



## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE

- l'articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che per conseguire i propri obiettivi la Regione si avvale di enti strumentali, costituiti dalle aziende e dagli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica, per come definiti dall'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, distinti nelle tipologie, definite in corrispondenza delle missioni del bilancio, di cui all'articolo 11-ter, comma 3 del medesimo decreto;
- gli enti strumentali in contabilità finanziaria adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 mentre gli enti strumentali in contabilità economico patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi del codice civile e adeguano il proprio sistema contabile ai principi di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;
- l'articolo 11-ter, comma 1, definisce come "ente strumentale controllato" di una regione l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
  - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
  - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
  - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
  - e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole;
- l'articolo 11-ter, comma 2 definisce come "ente strumentale partecipato" l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la Regione ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1 sopracitato;
- l'articolo 11-quater definisce come "società controllata" la società nella quale la Regione ha una delle seguenti condizioni:
  - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
  - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;
- l'articolo 11- quinquies definisce come "società partecipata" la società nella quale la Regione, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata; con riferimento agli esercizi 2015-2017, per società partecipata da una Regione si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della Regione, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

**RILEVATO CHE** i bilanci consuntivi degli enti strumentali, in qualunque forma costituiti, devono essere approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dagli statuti e dalle leggi regionali di riferimento e i bilanci delle società controllate e partecipate sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalle disposizioni del Libro V, Titolo V del codice civile e che tali documenti devono essere consultabili nel sito internet della Regione Calabria;

### CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'articolo 11 - bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 le amministrazioni pubbliche *"redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio*

*applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:*

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti”;*
- il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- il principio applicato al bilancio consolidato n. 4/4, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, stabilisce che i soggetti appartenenti al “gruppo amministrazione pubblica”, che comprende gli enti, le società controllate e partecipate di un'amministrazione pubblica, possono non essere compresi nei componenti del gruppo del bilancio consolidato nei casi di:
  - irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo;
  - impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (i casi di esclusione del consolidamento sono per detto motivo evidentemente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria);

#### **ATTESO CHE**

- ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento è necessario calcolare i parametri di rilevanza sugli ultimi documenti contabili approvati dagli organi competenti e le verifiche giuscontabili devono essere effettuate sulla base dei dati aggiornati al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta;
- non tutti i rendiconti, fino all'esercizio finanziario 2015, degli enti strumentali in contabilità finanziaria sono stati approvati dagli enti stessi, istruiti dai competenti Dipartimenti vigilanti competenti per materia e sottoposti all'esame della Giunta regionale e del Consiglio regionale secondo la procedura prevista dall'ordinamento contabile regionale;
- non tutti i bilanci di esercizio, fino all'esercizio finanziario 2015, degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società controllate e partecipate sono disponibili;

#### **PRESO ATTO CHE**

- i rendiconti approvati dagli enti strumentali in contabilità finanziaria, completi dei relativi allegati, devono essere trasmessi ai rispettivi Dipartimenti vigilanti della Giunta regionale competenti per materia i quali li inviano, corredati dalla relativa istruttoria di competenza e dal relativo parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze, che li trasmette alla Giunta regionale per la successiva approvazione in Consiglio regionale;
- i bilanci di esercizio degli enti in contabilità economico-patrimoniale e delle società, devono essere approvati, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge) e devono essere trasmessi ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia;

#### **TENUTO CONTO**, altresì, che

- ai sensi dell'art. 68, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *“Il bilancio consolidato è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno successivo secondo le modalità previste dalla disciplina contabile della Regione”;*
- il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160, all'articolo 9, ha stabilito che *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrati, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di*



*somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”;*

- l'approvazione del bilancio consolidato entro le scadenze e nei termini previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 richiede il più ampio coinvolgimento e uno sforzo straordinario da parte dell'amministrazione regionale ed, in particolare, dei Dipartimenti vigilanti, degli enti strumentali, delle società, del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze e di tutte le strutture interessate della Giunta e del Consiglio regionale;

**CONSIDERATO**, altresì, che l'articolo 11, comma 6, lett. j) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 stabilisce che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto della regione deve illustrare gli esiti della verifica dei crediti e dei debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

**VALUTATA** la necessità, anche al fine di non incorrere nel severo regime sanzionatorio indicato al punto precedente, di garantire nell'immediato tutte le attività propedeutiche all'approvazione del bilancio consolidato ovvero, ai fini della definizione dell'area di consolidamento, procedere all'esame dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria nonché dei bilanci degli enti in contabilità economico-patrimoniale e delle società partecipate e controllate;

**RILEVATO CHE**, al fine di definire correttamente l'area di consolidamento e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo è necessario:

- 1) procedere all'approvazione e trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria relativi agli esercizi finanziari sino all'anno 2016 secondo le seguenti modalità e tempistiche:

per gli esercizi finanziari precedenti al 2016 (ove non approvati):

- gli enti strumentali devono trasmettere ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i Dipartimenti vigilanti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro e non oltre il 20 dicembre 2016;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 gennaio 2017;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- gli enti strumentali devono trasmettere ai dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre l'1 marzo 2017;
- i Dipartimenti vigilanti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, patrimonio e Finanze entro e non oltre il 15 marzo 2017;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 aprile 2017;

- 2) procedere all'approvazione e trasmissione dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale, delle società partecipate e controllate, sino all'esercizio 2016, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

per l'esercizio finanziario 2015:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutti i bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale relativi all'esercizio 2015 entro e non oltre il 10 dicembre 2016;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia dovranno acquisire dalle società partecipate e controllate e dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale i bilanci di esercizio approvati, secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424-2427 del codice civile, entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge);
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili approvati al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 agosto 2017; se alle scadenze previste i bilanci non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;

#### **PRESO ATTO CHE**

- rispetto ai rendiconti e ai bilanci di esercizio è obbligatorio procedere alle verifiche in materia di contenimento delle spese (spending review) di cui alla normativa di riferimento per gli enti strumentali e le società partecipate e controllate;
- le modalità, i tempi e le sedi delle verifiche del rispetto delle leggi di contenimento delle spese, non sono contenute in precise linee di indirizzo;
- la verifica del rispetto delle disposizioni normative sul contenimento delle spese è essenziale in quanto oggetto di precipuo e dettagliato controllo da parte della Corte dei Conti e necessita di uno specifico approfondimento da parte dei Dipartimenti regionali che hanno il potere-dovere di vigilare sulla gestione degli enti strumentali e delle società partecipate;

**RITENUTO** quindi, opportuno, definire in tale sede delle linee d'indirizzo per lo svolgimento dell'attività stabilendo che le verifiche in ordine al contenimento delle spese siano effettuate dai Dipartimenti vigilanti competenti per materia in base a separata istruttoria e a distinto provvedimento amministrativo, rispetto all'approvazione dei documenti contabili consuntivi, da approvare:

- per gli esercizi finanziari fino al 2015, senza indugio, al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della Regione a seguito della violazione delle disposizioni normative e consentire l'acclaramento di eventuali responsabilità e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2017;
- per l'esercizio finanziario 2016 e per gli esercizi successivi, entro la data di predisposizione dell'istruttoria e del motivato parere sul rendiconto secondo le modalità soprarichiamate per gli enti strumentali e in occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio per le società e gli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale;

#### **VISTI**

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 - Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria e ss.mm.ii.;

**RITENUTO DI DOVER** definire delle linee di indirizzo ai Dipartimenti regionali vigilanti al fine di definire le modalità e i tempi per l'approvazione e la trasmissione dei documenti contabili degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate per come indicato in precedenza e per le motivazioni sopra esposte;

#### **PRESO ATTO CHE**

- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio di previsione della Regione Calabria;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai

sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale On. Gerardo Mario Oliverio e dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi,

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare le linee di indirizzo ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia riguardanti le modalità e i tempi di approvazione e trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria e dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle società partecipate e controllate relativi agli esercizi fino al 2016, in corso di chiusura, anche al fine di consentire, attraverso l'esame dei documenti contabili, le dovute verifiche giuscontabili e il calcolo dei parametri di rilevanza per la definizione dell'area di consolidamento e garantire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo nel bilancio consolidato;
2. di indicare per l'approvazione e la trasmissione dei rendiconti degli enti strumentali in contabilità finanziaria, relativi agli esercizi sino all'anno 2016 le seguenti modalità e tempistiche:

per gli esercizi finanziari precedenti al 2016 (ove non approvati):

- gli enti strumentali devono trasmettere ai dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre il 30 novembre 2016;
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali, previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro e non oltre il 20 dicembre 2016;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 gennaio 2017;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- gli enti strumentali devono trasmettere ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia i documenti contabili approvati entro e non oltre l'1 marzo 2017;
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili degli enti strumentali previa istruttoria conclusa con parere motivato, al Dipartimento Bilancio, patrimonio e Finanze entro e non oltre il 15 marzo 2017;
- il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze deve trasmettere alla Giunta regionale l'istruttoria di propria competenza entro e non oltre il 30 aprile 2017;

3. di indicare per l'approvazione e la trasmissione dei bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale, delle società partecipate e controllate, sino all'esercizio 2016, le seguenti modalità e tempistiche:

per l'esercizio finanziario 2015:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze tutti i bilanci di esercizio degli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale di propria competenza relativi all'esercizio 2015 entro e non oltre il 10 dicembre 2016;

per l'esercizio finanziario 2016, in corso di chiusura:

- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia dovranno acquisire dalle società partecipate e controllate e dagli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale i bilanci di esercizio approvati secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424-2427 del codice civile, approvati entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio oppure entro 180 giorni (qualora espressamente previsto nello statuto con riferimento a cause specificate dalla legge);
- i Dipartimenti vigilanti competenti per materia devono trasmettere i documenti contabili approvati al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 agosto 2017; se alle

- scadenze previste i bilanci non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione;
4. di demandare, in relazione all'esercizio 2016, ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia l'acquisizione della specifica informativa da parte degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, asseverata dagli organi di revisione dei conti, contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con la regione;
  5. di demandare le verifiche in ordine al contenimento delle spese ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia in base ad una separata istruttoria e a distinto provvedimento amministrativo, da sottoporre alla Giunta regionale, da approvare, per gli esercizi finanziari fino al 2015, senza indugio al fine di evitare l'eventuale prescrizione di crediti a favore della Regione a seguito della violazione delle disposizioni normative e consentire l'acclaramento di eventuali responsabilità e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2017 e, per l'esercizio finanziario 2016, e per gli esercizi successivi, entro la data di predisposizione dell'istruttoria e del motivato parere sul rendiconto secondo le modalità soprarichiamate per gli enti strumentali e in occasione dell'approvazione dei bilanci di esercizio per le società e gli enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale;
  6. di stabilire che il mancato rispetto della tempistica indicata nel deliberato, incide, in termini negativi, sul raggiungimento degli obiettivi di performance individuale dei dirigenti competenti della Regione e degli enti strumentali;
  7. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dipartimenti vigilanti competenti per materia e al Collegio dei revisori dei conti;
  8. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE  
On. le Gerardo Mario Oliverio

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data \_\_\_\_\_ al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

ALLEGATO "P"

ARSAC - Regolamento Organizzativo e per il Funzionamento, Amministrativo e del Personale



Regione Calabria

Azienda Regionale per lo Sviluppo  
dell'Agricoltura Calabrese**A R S A C****AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA  
CALABRESE****REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E PER IL FUNZIONAMENTO,  
AMMINISTRATIVO E DEL PERSONALE**

( Art. 7 L.R. 66/2012 )

Adottato dal Direttore Generale

Delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Ing. Antonucci ITALO

**TITOLO I°****DISPOSIZIONI GENERALI  
E ASPETTI ORGANIZZATIVI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento**
- Art. 2 - Sede legale**
- Art. 3 - Competenze**
- Art. 4 - Prestazioni a favore di terzi**
- Art. 5 - Criteri generali di amministrazione**
- Art. 6 - Autonomia regolamentare dell'ARSAC**
- Art. 7 - Competenze del Direttore**
- Art. 8 - Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico - Supplenza del Direttore**
- Art. 9 - Comitato tecnico di indirizzo (CTI)**
- Art. 10 - Collegio dei Sindaci**
- Art. 11 - Atti amministrativi - Delibere**
- Art. 12 - Delibere proposte dai Dirigenti/Responsabili**
- Art. 13 - Determinazioni dirigenziali**
- Art. 14 - Accesso agli atti amministrativi**
- Art. 15 - Modalità di accesso**
- Art. 16 - Responsabile del procedimento**
- Art. 17 - Polizze assicurative**
- Art. 18 - Collaborazioni professionali**
- Art. 19 - Forniture e servizi**

**TITOLO II°****REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

- Art. 20 - Scopi, contenuti e finalità**
- Art. 21 - Strumenti di programmazione dell'Azienda**
- Art. 22 - Autonomia contabile**
- Art. 23 - Il Bilancio di Previsione**
- Art. 24 - Gestione delle entrate**
- Art. 25 - Riscossione, Versamento e Residui Attivi**
- Art. 26 - Gestione delle spese**
- Art. 27 - L'impegno della spesa**
- Art. 28 - Liquidazione**
- Art. 29 - Ordinazione**
- Art. 30 - Pagamento**
- Art. 31 - Storni di bilancio**
- Art. 32 - Rendiconto generale**
- Art. 33 - Gestione Provvisoria ed Equilibrio del bilancio**
- Art. 34 - Fondi di riserva**
- Art. 35 - Riscossione delle entrate e pagamento delle spese**

- Art. 36 - Servizio di Tesoreria**
- Art. 37 - Ufficio Economato**
- Art. 38 - Spese di economato**
- Art. 39 - Natura delle spese**
- Art. 40 - Spese di rappresentanza**
- Art. 41 - Anticipazioni per spese di missione**
- Art. 42 - Limite di spesa**
- Art. 43 - Servizio di cassa interna**
- Art. 44 - Pagamenti per mezzo di carte di credito**

### **TITOLO III° BENI E INVENTARI**

- Art. 45 - Beni**
- Art. 46 - Inventari**
- Art. 47 - Valore di beni inventariati**
- Art. 48 - Eliminazione dei beni dell'inventario**
- Art. 49 - Automezzi**

### **TITOLO IV° ORDINAMENTO DEL PERSONALE**

- Art. 50 - Criteri generali di organizzazione**
- Art. 51 - Assetto organizzativo**
- Art. 52 - Incarichi dirigenziali**
- Art. 53 - Posizioni Organizzative**
- Art.54 - Qualifica di Dirigente**
- Art. 55 - Caratteristiche della funzione dirigenziale**
- Art. 56 - Competenze dei Dirigenti**
- Art. 57 - Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali**
- Art. 58 - Competenze comuni ai Dirigenti**
- Art. 59 - Assegnazione obietti e valutazione dei dirigenti**
- Art. 60 - Conferenza dei Dirigenti e dei funzionari**
- Art. 61 - Assegnazione e Dipendenza funzionale del personale**
- Art. 62 - Incompatibilità del personale**
- Art. 63 - Conferenza del personale**
- Art. 64 - Pianta organica**
- Art. 65 - Reclutamento del personale**
- Art. 66 - Procedure concorsuali**
- Art. 67 - Procedure di preselezione**
- Art. 68 - Nomina e composizione delle Commissioni giudicatrici di concorso**
- Art. 69 - Consulenze**
- Art. 70 - Missioni**
- Art. 71 - Norme finali e transitorie**
- Art. 72 - Norma di rinvio**



**TITOLO I°**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**  
**E ASPETTI ORGANIZZATIVI**

**Art. 1**

**Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento determina i principi fondamentali e le modalità operative di amministrazione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese (ARSAC) ed il suo ordinamento contabile, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla L.R. n° 66/2012 e da tutte le altre norme statali e regionali inerenti il presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si integrano con altre disposizioni regolamentari aventi attinenza con gli aspetti organizzativi.

**Art. 2**

**Sede legale**

L'ARSAC ha sede legale in Cosenza in Viale Trieste 93/95 ed è articolata su varie sedi presenti su tutto il territorio regionale per come individuato dall'Atto Aziendale provvisorio approvato con delibera n° 35 del 23/04/2014. L'Azienda è dotata di un proprio logo di riconoscimento adottato a seguito di manifestazione d'interesse e con il coinvolgimento degli istituti d'arte della Calabria.

**Art. 3**

**Competenze**

1. L'ARSAC svolge tutte quelle funzioni previste dalla L.R. n° 66/2012 istitutiva dell'Azienda nonché altri specifici compiti e funzioni ad essa attribuita dalla Regione Calabria.
2. L'Azienda favorisce l'ammmodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agroindustriale.
3. L'Azienda esercita le funzioni dell'ARSSA – Agenzia Regionale per lo Sviluppo ed i Servizi in Agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite:
  - a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti;
  - b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità;
  - c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di *management*, gestione aziendale e *marketing*. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell'ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse

- comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo;
- d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;
  - e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella Regione Calabria), che l'Azienda progetta, organizza e coordina;
  - f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di *marketing* territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione;
  - g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;
  - h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l'istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003;
  - i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all'attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, 4gro ambientale ed agroindustriale;
  - j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;
  - k) provvede ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell'agricoltura ed a trasmetterla al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l'evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo;
  - l) coadiuva le attività previste dell'articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 30 ottobre 2012, n. 48 (Tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Calabria);
  - m) contribuisce su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, ad attività tecniche, amministrative e di controllo dell'organismo pagatore (ARCEA);
  - n) provvede all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 11 comma 15.

4. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all'Azienda ulteriori e specifici compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all'attuazione di disposizioni statali o dell'Unione Europea. I compiti affidati all'Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.

5. L'Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli enti locali ed agli organismi pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, quest'ultimi dovranno essere riconosciuti dalla Regione Calabria.

6 Nello svolgimento dei compiti affidati dalla legge istitutiva, l'Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della Regione. La Giunta

regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Azienda.

7 L'Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.

Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'Azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

L'Azienda persegue inoltre la valorizzazione del proprio capitale di tecnologie, strumentazioni e di professionisti come competenze distintive dedicate alla gestione e produzione di servizi in agricoltura.

#### **Art. 4** **Prestazioni a favore di terzi**

1. ARSAC può fornire prestazioni a titolo oneroso a favore di terzi, purché compatibili con le funzioni istituzionali e comunque tali da non compromettere l'immagine dell'Agenzia, nei seguenti casi:

- a) studio, ricerca e consulenza a favore di Enti, Aziende ed Agenzie pubbliche;
- b) utilizzo dei propri servizi informatici e logistici.

2. Le prestazioni di cui al comma precedente sono autorizzate dal Direttore.

#### **Art. 5** **Criteri generali di amministrazione**

L'ARSAC per la propria amministrazione si ispira ai seguenti principi:

- a) economicità, efficienza ed efficacia, semplificazione amministrativa;
- b) pubblicità e trasparenza;
- c) rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati;
- d) garanzia di un processo di rotazione del personale addetto a funzioni chiave o di adozione di adeguate forme di supervisione;
- e) separazione delle funzioni di amministrazione da quelle di controllo;

#### **Art 6** **Autonomia regolamentare dell'ARSAC**

1. Le competenze regolamentari sono del Direttore che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende all'attività amministrativa ed esercita tutti i poteri previsti all'art.10 della L.R. 66/2012..
2. Il Direttore per lo svolgimento delle funzioni amministrative, organizzative e contabili adotta regolamenti o manuali procedurali.
3. Il Direttore assume come riferimento, per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma precedente, le norme comunitarie, nazionali e regionali.

## **Art. 7**

### **Competenze del Direttore**

1. Il Direttore è il rappresentante legale dell'ARSAC, ai sensi dell'art. 4 . comma 4 della L.R. 66/2012 istitutiva dell'Azienda. E' individuato dalla Giunta Regionale tra le persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di Dirigente Generale ai sensi della legge regionale n° 7 del 1996 ed esercita i seguenti poteri:

- a) assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi;
- b) dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva dell'azienda e ne è responsabile;
- c) definisce la struttura organizzativa dell'Azienda;
- d) adotta e compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda
- e) adotta le innovazioni utili per ottimizzare la struttura ed il suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi;
- f) adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale dell'ARSAC;
- g) stipula i contratti individuali dei Dirigenti e li nomina ai sensi delle vigenti normative regionali e nazionali.

In particolare il Direttore provvede a:

- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in esecuzione dell'atto aziendale;
- b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- c) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
- d) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di beni immobili;
- e) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
- f) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- g) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
- h) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;
- i) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal comitato tecnico di indirizzo di cui all'articolo 5;
- j) assegnare e coordinare le attività dei direttori amministrativo e tecnico, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda.
- k) relazionare periodicamente alla Regione Calabria ed agli altri Enti per i quali svolge attività di consulenza sull'attività svolta;
- l) definisce gli obiettivi, i piani ed i programmi da attuarsi;
- m) traduce in obiettivi e programmi gli indirizzi generali dell'ARSAC, ne controlla l'attuazione e la verifica alla rispondenza dei risultati.
- n) adotta in forma di decreti i provvedimenti necessari all'azione amministrativa e alla gestione dell'ARSAC;
- o) assicura il rispetto delle norme di sicurezza per i lavoratori e per persone terze;

**Art.8****Direttore Amministrativo e Direttore Tecnico  
Supplenza del Direttore**

1. Il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri alla formazione delle decisioni del direttore generale. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati dal direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero in caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo.
2. Nel caso di assenza od impedimento per un periodo eccedente il congedo ordinario, al direttore amministrativo incaricato a svolgere le funzioni di direttore generale viene corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza del trattamento economico del direttore e quello in godimento.

**Art. 9****Comitato tecnico di indirizzo (CTI)**

1. Il Comitato Tecnico di Indirizzo supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'Azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro tre mesi dall'insediamento. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da cinque membri esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta Regionale e due designati, in rappresentanza delle quattro organizzazioni agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza. Il CTI dura in carica tre anni.
- 2 La partecipazione al comitato è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nella misura e nelle forme previste per il personale regionale non dirigenziale con la qualifica più elevata, per un massimo di una seduta mensile

**Art. 10****Collegio dei Sindaci**

1. E' costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente, sono nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, per la durata di tre anni. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
2. Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico. Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al Comitato Tecnico di indirizzo ed alla Giunta Regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
3. Il Collegio dei Sindaci in forma monocratica ha sede nei locali di ARSAC.
4. Il Collegio ha competenza sull'attività di funzionamento dell'Azienda e vigila sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali. Verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del

rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ivi compreso l'assestamento.

Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Azienda e sulla conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore sull'andamento dell'Azienda. Il sindaco può, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

5. Il Direttore dispone in via generale circa le modalità di trasmissione degli atti dell'Azienda al Collegio dei Sindaci.

6. Per l'esercizio delle funzioni il sindaco ha facoltà d'acquisire d'ufficio tutta la documentazione, atti e documenti attinenti alla propria competenza.

7. L'attività del sindaco deve essere autonomamente verbalizzata. I verbali sottoscritti sono consegnati al Direttore e raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è custodito dalla Direzione.

8. È previsto il rimborso chilometrico corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante per chilometro percorso per l'effettuazione dei viaggi con proprio mezzo relativi all'espletamento dell'incarico di sindaco. Il numero dei viaggi effettuati sarà comprovato dai relativi verbali di verifica sottoscritti dal sindaco richiedente il relativo ristoro chilometrico per ogni periodo di riferimento. Il prezzo del carburante da considerare ai fini del ristoro chilometrico è quello corrispondente all'ultimo aggiornamento utile rispetto alla data di espletamento dell'incarico. Le tabelle contenenti i prezzi dei carburanti sono aggiornati settimanalmente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nelle fatture emesse dal sindaco a fronte della richiesta di rimborso dovrà essere specificato il tipo di mezzo utilizzato e la relativa alimentazione. Ai fini del computo delle distanze per la corresponsione del ristoro chilometrico, dovrà farsi riferimento alle località di partenza e di destinazione, considerando comunque il percorso più breve.

## **Art. 11**

### **Atti amministrativi - Delibere**

1. Per assolvere alle proprie funzioni il Direttore adotta atti amministrativi che assumono la denominazione di "Delibera". Per la predisposizione di tali provvedimenti il Direttore si avvale dell'apposita "Struttura Ausiliaria della Direzione", alle dirette dipendenze del medesimo nonché degli uffici preposti.

2. Su ogni proposta di provvedimento assunto che comporti impegni di spesa a valere sul bilancio di funzionamento dell'ARSAC è richiesto il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal Responsabile dell'Ufficio "Affari contabili" e dal competente Dirigente.

3. Le Delibere sono registrate su apposito registro e repertoriati con numerazione progressiva.

4. Le Delibere si perfezionano con l'apposizione del numero e della data. La data suddetta costituisce la data di adozione degli atti che sono pubblicati all'Albo pretorio dell'ARSAC.

## **Art. 12**

### **Delibere proposte dai Dirigenti/Responsabili**

1. I Dirigenti/Responsabili possono formulare proposte di Delibera di competenza del Direttore.

2. La proposta di delibera è sottoscritta dal Dirigente/Responsabile della Struttura proponente ed è trasmessa con nota al Direttore. Tutte le proposte che comportino impegni di spesa a valere sul bilancio di funzionamento dell'ARSAC devono recare il preventivo parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del presente Regolamento e, nel caso in cui la delibera non comporti

effetti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, è necessario che venga data specifica attestazione in merito da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura proponente<sup>8</sup>.

3. La Struttura Ausiliaria della Direzione provvede alla trasmissione di copia della Delibera adottata dal Direttore alla struttura proponente.

4. Le Delibere sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito Web dell'ARSAC.

### **Art. 13** **Determinazioni dirigenziali**

1. Le Determinazioni dirigenziali sono registrate su apposito registro e repertate con numerazione progressiva. Si perfezionano con l'apposizione del numero e della data. La data suddetta costituisce la data di adozione degli atti.

2. Gli atti di competenza dei responsabili delle strutture dirigenziali devono contenere i requisiti propri dell'atto amministrativo (indicazione della Struttura, le ragioni di fatto e di diritto che motivano l'atto, il dispositivo, la sottoscrizione, la data, ecc.) e vengono inviati alla competente Struttura che, apposto il visto di regolarità contabile, li restituisce al Dirigente della Struttura proponente. I Dirigenti delle Strutture, sono tenuti alla osservanza dei termini previsti da disposizioni di leggi statali e regionali per gli adempimenti di loro competenza concernenti i procedimenti amministrativi.

3. Le determinazioni dirigenziali divengono esecutive nei termini di legge e, di norma, non sono soggette ad avocazione. In caso di inadempimento da parte dei Dirigenti, il Direttore avoca a sé gli atti per particolari motivi di necessità e urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

4. Laddove una funzione non sia chiaramente attribuita alla Struttura dirigenziale e alle strutture collegate, il Dirigente della Struttura interessata segnala la circostanza al Direttore per i provvedimenti di competenza.

5. Tutta la documentazione ai cui si fa riferimento nelle premesse e nel testo degli atti deliberativi è depositata presso la Struttura dirigenziale competente che ne curerà la conservazione nei modi di legge.

6. La proposta di determinazione è predisposta dal responsabile del procedimento che, se soggetto diverso dal responsabile di Struttura dirigenziale, la sottopone a quest'ultimo per l'adozione.

7. Le determinazioni sono numerate progressivamente per ogni anno solare.

8. Le determinazioni sono trasmesse al Direttore e sono pubblicate all'Albo pretorio dell'ARSAC e sul sito Web aziendale .

9. I provvedimenti di Autorizzazione dei pagamenti assumono la forma delle Determinazioni Dirigenziali e vengono iscritte nell'apposito Registro. Tali Determinazioni vengono assunte previa acquisizione del relativo nulla-osta finanziario rilasciato dal Funzionario competente per materia di bilancio.

### **Art. 14** **Accesso agli atti amministrativi**

11. L'accesso agli atti amministrativi avviene nei modi e nelle forma previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; dal DPR n. 184/2006, nonché dalla Legge Regionale 4 settembre 2001, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, a cui si rimanda espressamente

## **Art. 15**

### **Modalità di accesso**

1. L'accesso agli atti amministrativi può avvenire, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in via informale ovvero formale, in dipendenza del carattere della richiesta inoltrata dall'interessato.
2. La richiesta, indipendentemente dalla forma assunta, è, in ogni caso presentata alla struttura competente che provvede ad esaminarla e a dare riscontro, conformemente alla normativa di settore.
3. Il Dirigente competente individua i dipendenti, con qualifica non inferiore alla categoria D3, in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile del procedimento di accesso.
4. Il Responsabile del procedimento di accesso, in particolare:
  - a) esamina le richieste avanzate dagli interessati e, in caso di esito positivo, ne accerta l'identità e, ove occorra, la sussistenza di poteri rappresentativi;
  - b) verifica l'esistenza dell'interesse personale e concreto connesso all'oggetto della richiesta;
  - c) fornisce la necessaria assistenza per l'individuazione dello specifico documento rispondente alle necessità del richiedente stesso;
  - d) svolge gli altri compiti connessi al corretto esercizio del diritto di accesso.
5. Decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della richiesta, l'istanza si intende rifiutata. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito ovvero avverso il differimento dello stesso, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, nei modi di legge.
6. All'accoglimento della richiesta, la struttura mette a disposizione del richiedente la documentazione, garantendo la presenza di personale addetto.
7. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, qualora se ne ravvisasse la necessità, di personale addetto.
8. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.
9. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione. Si applicano le tariffe stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 19/2001.
10. La richiesta di accesso, presentata dalle pubbliche amministrazioni, deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'Amministrazione o da un suo delegato. Le pubbliche Amministrazioni sono esonerate dal rimborso dei costi per il rilascio di copie

## **Art. 16**

### **Responsabile del procedimento**

1. La fase Istruttoria di ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento è individuato solo ed esclusivamente nell'ambito della dotazione organica dell'ARSAC.
3. Il responsabile del procedimento è identificato nel Dirigente della Struttura competente per materia o in altro dipendente, individuato con determinazione del Dirigente competente, che provvederà a darne adeguata informativa al Direttore.
4. Il responsabile della Struttura può individuare in via generale e preventiva il responsabile del procedimento, ripartendo i procedimenti di competenza dell'unità operativa tra singoli dipendenti addetti, "*ratione materie*" o con altri criteri dal medesimo individuati.
5. In caso di mancata individuazione del responsabile del procedimento, esso si individua con il responsabile della Struttura.



### **Art. 17**

#### **Polizze assicurative**

1. Il Direttore, in ottemperanza a quanto previsto dai CCNL del personale delle diverse categorie e delle qualifiche dirigenziali, stipula polizze assicurative di responsabilità civile per danni materiali e patrimoniali causati in conseguenza di fatti, atti ed omissioni connessi con l'espletamento delle mansioni affidate, con esclusione di quelli commessi con dolo o colpa grave.
2. Il Direttore stipula polizze per eventuali infortuni occorsi a terzi all'interno delle proprie strutture logistiche o dei propri mezzi di trasporto.
3. Dette polizze possono prevedere anche la copertura assicurativa degli oneri di assistenza legale, in ogni stato e grado del procedimento.
4. L'ARSAC inoltre, ai sensi dell'art. 38 del vigente CCNL per l'Area della dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali", riconosce ai Dirigenti che stipulano una polizza assicurativa civile a garanzia delle prestazioni lavorative svolte per conto dell'ARSAC un rimborso pari all'80% del premio pagato alla compagnia assicurativa. Detto contributo non può comunque eccedere il limite annuo di € 413,17.

### **Art. 18**

#### **Collaborazioni professionali**

1. Per particolari prestazioni, ove non si rinvengano ovvero non siano disponibili nell'organico dell'ARSAC le idonee figure professionali, è possibile il ricorso a collaborazioni e consulenze esterne per il conseguimento di specifici obiettivi, nei limiti delle vigenti disposizioni normative. La indisponibilità del personale interno viene attestata dal Dirigente della Struttura interessata.
2. Il Direttore, in ossequio delle norme statutarie può, altresì stipulare contratti di diritto privato e convenzioni per l'utilizzazione di risorse umane esterne.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedente, tra l'ARSAC ed il soggetto individuato deve stipularsi apposito contratto/convenzione che, tra l'altro, fisserà:
  - a) il soggetto e la sua qualificazione;
  - b) l'oggetto-obiettivo da conseguire;
  - c) la durata della collaborazione;
  - d) il corrispettivo e i tempi di pagamento degli acconti e del saldo;
  - e) le modalità di espletamento della prestazione;
  - f) le penalità per la mancata o tardiva esecuzione della prestazione e l'eventuale risoluzione della convenzione con la conseguente richiesta di risarcimento danni;
  - g) il soggetto dell'ARSAC competente a tenere i rapporti con il collaboratore esterno, da individuare nel Dirigente della Struttura interessata, ovvero nel Direttore se siano interessati più Strutture;
  - h) la possibilità di affiancare al collaboratore risorse umane e/o di consentire l'utilizzazione di risorse strumentali proprie dell'ARSAC.
4. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni e alle consulenze di cui al presente articolo, così come l'individuazione del soggetto esterno, fa capo al Direttore Generale.
5. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di idonea professionalità rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti e del quale dovrà darsi atto in delibera.

**Art. 19**  
**Forniture e servizi**

1. L'ARSAC provvede all'acquisto di beni e servizi secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché in attuazione di quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. Il Direttore, con proprie disposizioni, stabilisce i procedimenti per lo svolgimento dell'attività contrattuale, in conformità con la Legge regionale di riferimento ed il D. Lgs. 157/1995 e il D. Lgs. 358/1992.

**TITOLO II°**  
**REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

**Art. 20**  
**Scopi, contenuti e finalità**

1. Gli articoli seguenti disciplinano le procedure inerenti il sistema contabile, finanziario e di controllo di gestione dell'ARSAC in attuazione alla L.R. n° 66/2012.  
In applicazione degli indirizzi regionali l'ARSAC si uniforma a tutte le disposizioni adottate dalle Regione in materia di formazione di bilancio e disciplina del sistema contabile.
2. L'ordinamento contabile per il funzionamento di ARSAC è disciplinato dalla L. R. n. 8/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

**Art. 21**  
**Strumenti di programmazione dell'Azienda**

L'ARSAC opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della regione. In particolare predispone e attua processi di pianificazione strategica pluriennali al fine di mantenere nel tempo gli standard di prestazione e di servizio necessari alla piena soddisfazione della propria missione.

Gli strumenti di programmazione dell'Azienda sono:

- a) Il piano pluriennale
- b) Il programma annuale;
- c) Il bilancio di previsione annuale;
- d) Il rendiconto
- e) La relazione annuale.

- a) Il piano pluriennale, da redigersi coerentemente con gli obiettivi contenuti nella L.R. n° 66 istitutiva dell'Azienda e con le direttive regionali, fornisce un quadro previsionale delle aree di intervento, delle risorse finanziarie necessarie, dei tempi di attuazione e dei risultati attesi dalle politiche dell'Azienda;
- b) Il programma annuale delle attività, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale aggiornata annualmente e con le risorse appositamente indicate nel bilancio annuale dell'azienda indica gli obiettivi specifici, i progetti, il quadro finanziario degli interventi, la verifica dei risultati. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

- c) L'ordinamento contabile dell'azienda si articola nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale di previsione, predisposti in conformità e nei termini previsti dalla legge regionale di contabilità e formati sulla base delle previsioni del bilancio regionali e degli atti di programmazione dell'azienda.
- d) Il rendiconto generale accompagnato dal parere espresso dal sindaco revisore viene redatto annualmente e pone in evidenza i risultati finali della gestione finanziaria e patrimoniale dell'azienda.
- e) La relazione annuale accompagna il rendiconto generale, riporta i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi fissati negli atti di programmazione, secondo il sistema di verifica previsto dal programma annuale, evidenziando le risorse impiegate per raggiungere i singoli obiettivi.

## **Art. 22**

### **Autonomia contabile**

1. Le risorse assegnate ad ARSAC dalla Regione Calabria, quale contributo per il funzionamento, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello per lo svolgimento delle finalità di cui alla Legge regionale istitutiva.
2. ARSAC provvede altresì all'autonoma allocazione a bilancio delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o di altri enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
3. La contabilità di ARSAC è tenuta in termini finanziari con applicazione delle norme previste dalla Legge regionale n. 8 del 4 febbraio 2002 di contabilità ed è automaticamente aggiornata secondo le variazioni che subisce o subirà la stessa Legge regionale di contabilità.

## **Art. 23**

### **Il Bilancio di Previsione**

1. Il bilancio annuale di previsione è formulato in termini di competenza e cassa, entro il 31 Ottobre dell'anno precedente cui si riferisce, il Direttore redige il Bilancio di previsione relativo al programma delle attività necessarie per il funzionamento dell'Azienda.  
Nel Bilancio le entrate sono iscritte in appositi capitoli secondo la loro provenienza e le dotazioni finanziarie dei capitoli di spesa dedicati alle attività da svolgere ed ai progetti da realizzare. Le entrate sono ripartite in titoli e categorie; le spese sono suddivise in parti, sezioni e categorie.
2. Le variazioni al bilancio e l'asestamento sono effettuate con atto del Direttore e sottoposte alla vigilanza regionale ai sensi dell'art.16 dello Statuto.
3. In deroga al comma precedente e al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie destinate al funzionamento di ARSAC, il Direttore è autorizzato ad apportare, ove necessario, con proprio atto le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di spese correnti appartenenti alla stessa categoria nel rispetto degli equilibri economici e finanziari di bilancio.
4. Il bilancio annuale è composto:
  - a) dallo stato di previsione delle entrate;
  - b) dallo stato di previsione delle uscite;
  - c) da un quadro generale riassuntivo.

## **Art. 24**

### **Gestione delle entrate**

Le entrate sono classificate secondo criteri fissati dalla L.R. n° 8/2002,

L'entrata è accertata quando viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuata la persona fisica o giuridica debitrice, nonché le somme da riscuotere e le relative scadenze.

L'accertamento dell'entrata avviene sulla base di idonea documentazione, a cura del dirigente responsabile del Servizio competente, in particolare:

- a) Le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e privati sono accertate sulla base di specifici provvedimenti di assegnazione;
- b) Le entrate di natura patrimoniale sono accertate sulla base di atti amministrativi o di contratti che ne determinano l'ammontare;
- c) Le entrate derivanti da gestione dei servizi produttivi e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di atti amministrativi, acquisizione diretta o emissione di liste di carico;
- d) Le entrate concernenti poste correttive e compensative delle spese sono accertate in corrispondenza all'assunzione del relativo impegno di spesa.
- e) Le entrate "una tantum" o occasionali sono accertate sulla base di specifici atti amministrativi.

3. In ogni caso in cui manchi idonea documentazione, l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione.

5. Il Servizio finanziario provvede alla registrazione dell'accertamento nelle scritture contabili.

## **Art. 25**

### **Riscossione, Versamento e Residui Attivi**

1. Le entrate sono rimosse dal Tesoriere mediante Ordinativo di incasso secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. L'ordinativo di incasso viene emesso dal servizio finanziario a seguito della disposizione di accertamento dell'entrata da parte del dirigente il servizio e deve contenere:

- a) Il riferimento all'accertamento;
- b) L'indicazione del debitore;
- c) L'ammontare in cifra e lettere della somma da riscuotere;
- d) La causale;
- e) Gli eventuali vincoli di destinazione;
- f) La risorsa o il capitolo di bilancio e la relativa codifica, distintamente per competenza e residui;
- h) L'esercizio finanziario e la data di emissione;

3. Il Servizio finanziario provvede alla registrazione nelle scritture contabili, all'attribuzione del numero progressivo ed alla trasmissione dell'originale al Tesoriere con un elenco in duplice copia, datato e numerato. Il Tesoriere restituisce una copia dell'elenco firmato per ricevuta.

4. Il Tesoriere è tenuto a rilasciare quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

5. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio.

6. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

## **Art. 26**

### **Gestione delle spese**

Si realizza attraverso le seguenti fasi:

- a) Impegno;
- b) Liquidazione;
- c) Ordinazione;
- d) Pagamento.

## **Art. 27**

### **a) L'impegno della spesa**

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, individuato il creditore, indicata la ragione del credito e costituito vincolo sulle risorse disponibili previste nel Bilancio.
2. Gli impegni di spesa sono assunti con decreto del dirigente della struttura competente per materia;
- 3 L'atto di impegno di spesa deve in ogni caso indicare: a) il soggetto creditore o gli elementi idonei ad identificarlo; b) l'ammontare della somma dovuta; c) la scadenza dell'obbligazione; d) il capitolo di spesa al quale la stessa è da imputare.
- 4) costituiscono impegno sugli stanziamenti debitamente approvati del bilancio di previsione annuale e successive variazioni e senza richiedere l'adozione di ulteriori atti, la spesa per:
  - a) il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente ed i relativi oneri accessori;
  - b) le rate di ammortamento, gli interessi ed ulteriori oneri accessori dei mutui, prestiti ed altre forme di indebitamento.
5. Ai sensi di legge alcuna spesa può essere effettuata se non è stato preventivamente assunto e registrato l'impegno contabile sul competente intervento o capitolo di bilancio ed attestata la copertura finanziaria.
6. Se l'obbligazione in base alla quale era stato assunto l'impegno di spesa venga a cessare il dirigente comunica la cancellazione o riduzione dell'impegno medesimo.

## **Art. 28**

### **b) Liquidazione**

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.
2. La liquidazione compete al dirigente che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa; è disposta sulla base della documentazione comprovante il diritto del creditore, previo accertamento del regolare adempimento dell'obbligazione giuridica da parte dello stesso e previo riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, alle caratteristiche tecniche o merceologiche, ai termini ed alle condizioni stabilite.
3. L'atto di liquidazione deve contenere il riferimento al provvedimento con il quale è stato assunto l'impegno di spesa ed indicare l'esercizio, l'intervento o il capitolo cui la stessa è imputata. Nell'atto di liquidazione riferito al saldo di lavori, o di forniture per beni e servizi deve essere, altresì, indicato se si sono verificate economie di spesa e deve essere quantificato il relativo importo.

4. L'atto di liquidazione, debitamente datato, numerato e sottoscritto viene inviato con tutti i documenti giustificativi al Servizio finanziario competente per materia per i consequenziali adempimenti.

5. Per l'invio degli atti di liquidazione al Servizio finanziario, le Strutture competenti osservano l'ordine cronologico delle fatture pervenute, ovvero se non è prescritta fattura, dei relativi provvedimenti di impegno..

6. Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno.

8. Il Servizio finanziario effettua il controllo sugli atti di liquidazione, sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale. In particolare verificano:

- a) la regolarità delle fatture e della documentazione utile ad accertare l'esattezza della liquidazione;
- b) la rispondenza dell'atto al provvedimento con il quale è stato assunto l'impegno di spesa con particolare riferimento alla esatta imputazione agli interventi o capitoli di bilancio;
- c) il rispetto delle clausole contrattuali.

9. Il Servizio finanziario, effettuato il controllo, esprime il parere in merito alla regolarità contabile dell'atto di liquidazione e provvede alle relative registrazioni contabili.

Provvede, inoltre alla predisposizione del mandato di pagamento da sottoporre alla firma del responsabile della Struttura proponente.

I mandati di pagamento, devono contenere i seguenti elementi:

- a) l'intervento o il capitolo sul quale la spesa è imputata, con il relativo codice nonché l'indicazione dell'esercizio (competenza o residui),
- b) le generalità complete del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, il relativo codice fiscale o la partita I.V.A.;
- c) l'ammontare della somma dovuta, in cifra ed in lettere;
- d) la causale del pagamento;
- e) la data di scadenza, ove prevista per legge o contratto;
- f) gli estremi dell'atto autorizzativo e dell'atto di liquidazione della spesa;
- g) le eventuali modalità di pagamento ove richieste dal creditore;
- h) il riferimento alle eventuali entrate con vincolo di destinazione.

## **Art. 29**

### **c) Ordinazione**

1. L'ordinazione consiste nella disposizione, impartita mediante il mandato di pagamento al Tesoriere, di provvedere al pagamento delle spese.

2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dai responsabili delle Strutture competenti all'esecuzione della spesa, che cureranno di verificare che le registrazioni eseguite dal competente Servizio finanziario siano conformi alle disposizioni impartite con l'atto di liquidazione

3. I mandati di pagamento, sottoscritti in duplice copia, vengono inoltrati al Servizio finanziario con elenco in duplice copia di cui uno viene restituito per ricevuta.

4. I mandati relativi a spese diverse da quelle previste dall'art 159, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, vengono trasmessi entro i successivi cinque giorni lavorativi osservando lo stesso ordine cronologico per decade/i, con elenco a parte e con attestazione da parte del Dirigente del Servizio che non risultano altri atti di liquidazione inerenti la/e decade/i di riferimento.

5. Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi mandati di pagamento, ad eccezione di quelli relativi a competenze in favore del personale, a rate di mutui o prestiti, a contributi previdenziali ed assistenziali e di quelli aventi scadenze perentorie.

6. Nei successivi tre giorni il Servizio finanziario provvede alla registrazione del mandato con contestuale annotazione sullo stesso della disponibilità esistente sull'intervento o capitolo cui è imputata la spesa, nonché all'attribuzione del numero progressivo e della data di emissione.

7. Il mandato di pagamento, a cura del Servizio finanziario, è inviato in originale al Tesoriere, con elenco in duplice copia uno dei quali è restituito per ricevuta.

9. Una copia del mandato è conservata agli atti del Servizio finanziario, mentre l'altra copia è trasmessa alla Struttura che ha disposto il pagamento, che è tenuto a darne comunicazione ai creditori.

10. In caso di carenza momentanea di liquidità di cassa, il Servizio finanziario provvede alla registrazione dei mandati ed all'inoltro degli stessi al Tesoriere, osservando le seguenti priorità:

a) stipendi per il personale e relativi oneri;

b) imposte e tasse;

c) rate di ammortamento mutui e prestiti;

d) obbligazioni di leggi o contratti il cui ritardato pagamento comporti la risoluzione dello stesso con conseguente, eventuale, interruzione di pubblico servizio o blocco delle attività istituzionali dell'Ente (procedure che danno luogo a sentenza di sfratto, fitti passivi, utenze, assicurazioni, forniture libri di testo per alunni, accoglienza residenziale per minori ospitati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 403 C.C.).

### **Art. 30**

#### **d) Pagamento**

1. Il pagamento costituisce l'ulteriore fase del procedimento delle spese e consiste nel materiale esborso, da parte del Tesoriere, delle somme dovute al beneficiario del mandato.

2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere. E' ammesso solo il pagamento diretto attraverso il servizio di cassa economale, per i casi previsti dall'apposito regolamento.

3. Il Tesoriere è tenuto al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle spese derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo o da delegazioni di pagamento.

Di tali pagamenti il Tesoriere è tenuto a dare immediata comunicazione al Servizio finanziario che interesserà le competenti Strutture comunali, ai fini della emissione del mandato, da effettuarsi entro quindici giorni successivi e comunque entro il termine dell'esercizio in corso.

4. Nei casi in cui il Tesoriere effettua pagamenti per disposizione dell'Autorità giudiziaria, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al Collegio dei Sindaci, al Servizio finanziario ed alla Struttura con funzioni di Avvocatura aziendale che interesserà il responsabile della Struttura competente. Quest'ultimo, entro 20 giorni dalla comunicazione, e comunque prima della chiusura dell'esercizio finanziario, predisponde il provvedimento finalizzato alla regolarizzazione del pagamento. Ciò salvo azione nei confronti di coloro che hanno, eventualmente, arrecato danno patrimoniale all'azienda.

### **Art. 31**

#### **Storni di bilancio**

1. Nel corso di un esercizio finanziario, per assicurare la corretta imputazione delle entrate e delle spese erroneamente contabilizzate e per esigenze di riallineamento dei conti comunitari, possono essere effettuati storni tra capitoli con apposita variazione di bilancio.

### **Art. 32**

#### **Rendiconto generale**

1. I risultati finali della gestione del bilancio di ARSAC sono dimostrati nel rendiconto generale dell'Azienda.
2. Il rendiconto generale è adottato con atto del Direttore ed entro 10 giorni è trasmesso alla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura per il successivo controllo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

### **Art. 33**

#### **Gestione Provvisoria ed Equilibrio del bilancio**

1. Se la Giunta regionale non approva entro il 31 dicembre dell'anno precedente il bilancio preventivo annuale adottato dal Direttore, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio per un periodo massimo di tre mesi.
2. La gestione provvisoria si attua in ragione di un dodicesimo dello stanziamento definitivo di ciascun capitolo del bilancio dell'esercizio precedente a quello di previsione per ogni mese di gestione. Nella gestione provvisoria sono altresì autorizzate, senza limiti di somma, le spese di natura obbligatoria e quelle non frazionabili in dodicesimi.
3. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso del medesimo esercizio; il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

### **Art. 34**

#### **Fondi di riserva**

1. Nel bilancio annuale di competenza sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie e un fondo di riserva di cassa.
2. Con determinazione del Direttore dell'Azienda sono prelevate da tali fondi rispettivamente le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio e quelle per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti disposti in sede di previsione.
3. L'ammontare del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinato in misura non superiore al 2% del totale delle spese effettive per il funzionamento dell'Agenzia.
4. L'ammontare del fondo di riserva di cassa è determinato entro il limite massimo di 1/12 dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati.

### **Art. 35**

#### **Riscossione delle entrate e pagamento delle spese**

1. La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuate dall'Istituto di Credito che gestisce il servizio di Tesoreria sulla base di apposita convenzione.
2. Gli incassi ed i pagamenti sono disposti dal funzionario/dirigente autorizzato dal Direttore o dallo stesso Direttore tramite i previsti titoli di entrata o spesa.



### **Art. 36**

#### **Servizio di Tesoreria**

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato all'Istituto Tesoriere nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano la funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende di credito nonché dalla "Legge istitutiva" e della convenzione intercorsa;
2. L'Istituto custodisce ed amministra altresì i titoli pubblici e privati di proprietà di ARSAC.
3. ARSAC, per particolari servizi, può avvalersi di conti correnti postali di cui unico traente è l'Istituto tesoriere.

### **Art. 37**

#### **Ufficio Economato**

1. È istituito, a cura del Direttore, l'ufficio di economato secondo le disposizioni che seguono.
2. L'Economo è nominato dal Direttore e riceve, all'inizio della sua attività, un fondo nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Tale fondo può essere integrato a seguito della presentazione di una documentata rendicontazione delle somme già spese.
3. L'Economo annota su apposito registro o su procedura informatizzata i movimenti di cassa in entrata ed in uscita.
4. L'Economo è consegnatario dei beni inventariati di cui al presente Regolamento; ad esso si applica la normativa in materia di responsabilità degli agenti contabili della P.A.
5. Ad esso non è corrisposto alcun assegno in eccedenza al trattamento economico dovuto, salvo diversa previsione di norme contrattuali.
6. Quando l'economo cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con l'Economo subentrante in presenza del Dirigente sovraordinato. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

### **Art. 38**

#### **Spese di economato**

1. Sono da considerarsi spese di economato quelle previste nel presente Regolamento che, per loro natura, possono essere effettuate con pagamento in contanti o che, ricorrendo urgenti circostanze, richiedano il pagamento contestuale all'acquisizione della fornitura, del lavoro e del servizio.
2. E' tassativamente vietato frazionare, artificiosamente, in più partite gli acquisti e gli interventi da effettuare nello stesso momento e riguardanti lo stesso oggetto.

### **Art. 39**

#### **Natura delle spese**

1. E' ammesso il ricorso alle spese di economato, nei seguenti casi:
  - a) per generi di monopolio e valori bollati;
  - b) per postali e telegrafiche;
  - c) per pagamenti di natura fiscale;
  - d) per pagamenti di tasse varie previste da norme e leggi, comprese quelle relative agli automezzi in uso, escluse le spese di assicurazione;
  - e) per registrazione dei contratti;
  - f) per manuali, testi, libri, periodici, giornali, riviste, ecc., ove non sia conveniente l'abbonamento;
  - g) per inserzioni sui quotidiani, sulla Gazzetta Ufficiale, sul BURC e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;

- h) per servizio di facchinaggio;
- i) per utenze (acqua, gas, elettriche, telefoniche, ecc.) e canoni condominiali, relativi ai locali adibiti a sedi di ARSAC;
- j) per le minute spese di rappresentanza;
2. E' ammesso, inoltre, in caso di necessità, il ricorso alle seguenti spese di economato:
- a) per forniture minute di valore commerciale inferiore a € 2.000,00 (*duemila/00*) di:
- cancelleria;
  - articoli di natura tecnico-merceologica;
  - stampati;
  - modulistica;
  - manifesti;
  - segnaletica;
  - attrezzature/arredi per ufficio;
- b) per materiali di consumo connessi al funzionamento di fotocopiatori, stampanti, computer, ecc.;
- c) per l'acquisizione di forniture, lavori e servizi urgenti concernenti il funzionamento e la manutenzione degli stabili e le autovetture di servizio;
- d) per noleggio di fotocopiatori, stampanti, computer, ecc.;
- e) per noleggio di automezzi;
- f) per spese di pulizia, materiale igienico e sanitario;
- g) per abbonamenti TV;
- h) per qualunque altra spesa autorizzata dal Direttore e dai Dirigenti, in quanto urgente ed indifferibile.

#### **Art. 40**

#### **Spese di rappresentanza**

1. Le spese di rappresentanza, sono quelle che attengono all'esercizio istituzionale del Direttore con riferimento a rapporti ovvero manifestazioni di rappresentanza con soggetti estranei all'apparato amministrativo dell'ARSAC.
2. La richiesta di liquidazione o rimborso delle spese sostenute direttamente deve essere supportata, con la precisazione della circostanza che ha dato origine alla spesa e le fatture (o documento equipollente) devono essere controfirmate da chi ha ordinato la spesa stessa.
3. In via esemplificativa, ma non esclusiva, sono da considerare spese di rappresentanza:
- a) colazioni o piccole consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Direttore, con personalità o autorità estranee all'ARSAC;
  - b) addobbi di impianti in occasione di visite presso l'ARSAC di autorità regionali, nazionali o comunitarie;
  - c) cerimonie varie a cui partecipano personalità estranee all'ARSAC (ad es. conferenze stampa, incontri di lavoro, ecc.);
  - d) doni simbolici (quali targhe, medaglie, libri, ecc.) a personalità estranee all'ARSAC o in occasione di visite in Italia e all'Estero.

#### **Art. 41**

#### **Anticipazioni per spese di missione**

1. L'Economo effettua, al personale dell'ARSAC, anticipazioni delle indennità di missione a carico dell'ARSAC, nella misura massima prevista dal vigente CCNL del comparto "Regioni e Autonomie Locali".

2. L'anticipazione viene effettuata, previa presentazione di apposito modello, debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente l'anticipazione, da cui risulti:

- a) l'importo presunto per l'acquisto di carburante e pedaggi autostradali;
- b) l'importo presunto per spese di vitto e alloggio;
- c) l'importo del biglietto di viaggio;
- d) l'importo presunto delle somme necessarie al noleggio di autoveicoli, ivi compreso il servizio taxi ovvero eventuali altri mezzi di trasporto privati autorizzati al servizio pubblico.

3. La richiesta di anticipazione è presentata al Dirigente competente a liquidare le indennità di missione, il quale procede poi per il recupero di tali somme.

4. Il Direttore liquida direttamente le proprie spese e indennità di missione nel rispetto di quanto stabilito al presente articolo.

#### **Art. 42**

##### **Limite di spesa**

1. Le spese indicate nei precedenti articoli 40 e 41 possono essere sostenute, ricorrendo tutte le altre condizioni poste dal presente Regolamento, nel limite massimo di € 1.500,00 (*millecinquecento/00*) per singolo acquisto.

2. Detto importo può essere annualmente elevato con determinazione del Direttore, tenendo conto delle variazioni degli indici ISTAT.

#### **Art. 43**

##### **Servizio di cassa interna**

1. Il Direttore nomina con proprio atto il cassiere interno e determina le sue funzioni.

2. Il Direttore con proprio provvedimento stabilisce l'entità del fondo iniziale assegnato al cassiere interno che può essere integrato previa rendicontazione dei fondi già spesi.

3. Il cassiere interno tiene in apposito registro o con procedura informatizzata i movimenti di cassa.

4. Con il provvedimento di nomina del cassiere interno è altresì nominato il suo sostituto.

#### **Art. 44**

##### **Pagamenti per mezzo di carte di credito**

1. Ai sensi della legislazione vigente è ammessa, con provvedimento del Direttore, l'utilizzazione della carta di credito aziendale.

2. Le modalità operative di utilizzo, rendicontazione e controllo sono stabilite con provvedimento del Direttore.

### **TITOLO III°**

#### **BENI E INVENTARI**

##### **Art. 45 – Beni**

1. I beni che costituiscono il patrimonio di ARSAC si distinguono in beni mobili ed immobili secondo le norme del Codice civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità alle disposizioni contenute nei successivi articoli.

2. Per i beni appartenenti al patrimonio di altri enti concessi in uso ad ARSAC si osservano le disposizioni impartite dagli enti medesimi.

### **Art. 46** **Inventari**

1. L'inventario è il documento di rilevazione, descrizione e valutazione dei beni e dei rapporti che costituiscono il patrimonio, di cui evidenzia le caratteristiche salienti. La rappresentazione e descrizione dei beni immobiliari e mobiliari deve essere effettuata in registri separati.

2. L'inventario dei beni immobili contiene, per singolo bene e per anno di acquisizione, i seguenti elementi:

a) il responsabile, l'ubicazione, la categoria di appartenenza, l'estensione e la descrizione risultante dal catasto;

b) il titolo di provenienza, la destinazione urbana e/o edilizia;

c) il valore determinato;

d) l'uso a cui sono destinati, le quote di ammortamento e l'effettivo stato d'uso.

e) I diritti e le servitù e gli eventuali vincoli d'uso sono evidenziati con riferimento al bene al quale si riferiscono.

3. L'inventario dei beni mobili contiene, per beni di categoria omogenea e per anno di acquisizione, i seguenti elementi:

a) il responsabile, il Servizio di appartenenza, la descrizione del bene e la sua ubicazione;

b) il numero dei beni;

c) il valore determinato;

d) l'uso a cui sono destinati, le quote di ammortamento e l'effettivo stato d'uso.

4. Ciascun bene immobile o mobile deve essere affidato ad un responsabile che, salvo diverse disposizioni, corrisponde al responsabile della Struttura al cui uso il bene è affidato.

5. Tutte le variazioni in termini di valore e di consistenza devono essere registrate nell'inventario.

6. Non sono inventariabili:

a) i beni di facile consumo, quali vestiario del personale, stampati, modulistica, cancelleria, combustibili, carburanti e lubrificanti, pezzi di ricambio, attrezzi e materiali di pulizia, ed altri beni simili;

b) i beni durevoli di costo unitario non superiore a € 500 più I.V.A.

Detti beni sono soggetti alla contabilità di magazzino, tenuta distinta per centro di costo e di ricavo.

7. L'inventario è tenuto e curato dal consegnatario nominato dal Direttore.

8. Quando il consegnatario cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza del dirigente incaricato o del Direttore. L'operazione deve risultare da apposito verbale.

9. Gli inventari sono tenuti ed aggiornati annualmente dalle Strutture gestionali secondo le competenze previste dagli atti di organizzazione dell'Ente.

10 Entro il 28 febbraio di ciascun anno le strutture gestionali trasmettono al Servizio finanziario il riepilogo delle risultanze degli inventari aggiornati con le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio precedente, ai fini della formazione del Conto del patrimonio.

### **Art. 47** **Valore di beni inventariati**

1. Ad ogni bene iscritto in inventario è attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni acquistati, ivi compresi quelli acquisiti al termine di eventuali operazioni di locazione

finanziaria o di noleggio con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti; al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.

2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale qualora il prezzo sia superiore, con l'indicazione della rendita e della relativa scadenza.

#### **Art. 48**

##### **Eliminazione dei beni dell'inventario**

1. Il materiale mancante per furto o per causa di forza maggiore o reso inservibile all'uso è eliminato dall'inventario con provvedimento del Direttore nel quale deve essere indicato l'eventuale obbligo di reintegro a carico dei responsabili.

2. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto dal consegnatario, nel caso di materiale reso inservibile all'uso.

#### **Art. 49**

##### **Automezzi**

1. Fanno parte del parco macchine tutti i mezzi di proprietà dell'ARSAC, compresi quelli concessi in uso a qualunque titolo.

2. I mezzi facenti parte del parco macchine, saranno guidati in via esclusiva dal personale dipendente con qualifica di "autista" ovvero dal personale munito di formale autorizzazione alla guida.

3. I mezzi e le risorse/umane disponibili sono coordinate dal Dirigente del competente Ufficio o da persona appositamente delegata.

4. In caso di assenze dal servizio degli autisti, le autovetture dell'ARSAC potranno essere condotte dal personale munito di formale autorizzazione alla guida, previa disponibilità del mezzo e su autorizzazione del rispettivo Dirigente.

5. Le automobili possono inoltre essere utilizzate per il recapito o il ritiro dei plichi, lettere e documenti in genere di rilevanza per L'ARSAC.

6. L'uso dell'automobile di rappresentanza è riservato ai Direttore dell'ARSAC per finalità connesse all'espletamento del suo mandato e si estende all'intero arco della giornata in relazione alla programmazione e all'organizzazione degli impegni del medesimo. Questi può avvalersene, a tali fini, anche nel tragitto da e per la propria abitazione o domicilio.

7. E' consentito, altresì, al personale l'utilizzo per esigenze di servizio della predetta automobile, quando risulti inutilizzata e previa richiesta da eseguirsi mediante compilazione dell'apposito modulo.

8. Per la gestione degli automezzi è stato redatto il regolamento per la gestione del parco automezzi dell'ARSAC, approvato con delibera n° 4 del 31/01/2014.

#### **TITOLO IV°**

##### **ORDINAMENTO DEL PERSONALE**

#### **Art. 50**

##### **Criteri generali di organizzazione**

1. La struttura gestionale dell' ARSAC si conforma alle seguenti fonti normative e regolamentari:
  - Testo Unico sul pubblico impiego, D.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
  - art. 12 comma 2 della L. R. 24/2002;
  - art. 28 della L.R. 13/2005;
  - L.R. 7/1996;
  - Legge istitutiva n° 66/2012;
2. L'organizzazione funzionale è informata ai seguenti principi e criteri:
  - a) semplificazione e flessibilità anche mediante lo snellimento e l'informatizzazione dei procedimenti;
  - b) efficacia, efficienza interna ed esterna, economicità;
  - c) professionalità, flessibilità, responsabilizzazione, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
  - d) fungibilità del personale presso i servizi e gli uffici presenti ;
  - e) riservatezza e tutela dei dati anche mediante il ricorso a tecnologie avanzate.
3. L'organizzazione è funzionale alle esigenze delle attività e dei servizi gestiti ed ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali.
4. Le funzioni sono aggregate per materie omogenee.

### **Art. 51** **Assetto organizzativo**

1. La struttura organizzativa dell'ARSAC, per come determinata dall'Atto Aziendale, viene caratterizzata dalla Direzione Generale, la quale è coadiuvata dalla direzione amministrativa e dalla direzione tecnica (per come disposto dalla L.R. 66/2012), nonché dai cinque settori: Affari generali, Risorse Umane e Finanziarie, Sviluppo Agricolo e Marketing, Patrimonio e Settore Controllo Taratura – Impianti a Fune. In ambito regionale l'azienda si struttura in sei **Settori Complessi di Area** dislocati sul territorio regionale, i quali sono stati concepiti per assolvere, in maniera organizzata a tutte le funzioni operative dell'azienda, quali: la divulgazione agricola, la sperimentazione, i laboratori, le attività delle aziende agricole, centri taratura ecc.
2. Alle direzione delle strutture organizzative suddette viene preposto un dirigente. Il direttore Generale in relazione alle attività programmate, alle disponibilità economiche e finanziarie disponibili nell'azienda determina l'organico massimo della dirigenza.

### **Art. 52** **Incarichi dirigenziali**

1. Gli incarichi dirigenziali vengono affidati su nomina del Direttore Generale. In assenza nell'azienda di dirigenti di ruolo, gli incarichi possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione, in tal caso non possono superare il 15% delle posizioni dirigenziali individuate. Gli incarichi esterni sono conferiti con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso della laurea magistrale o del vecchio ordinamento ed una esperienza quinquennale in qualifica dirigenziale. E' possibile nominare personale dipendente incardinato nella qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente con almeno cinque anni di servizio nella categoria D3 e nove anni nella categoria D1. Detto personale in aggiunta al predetto requisito dovrà anche essere in possesso di almeno un Master e corsi di specializzazione /perfezionamento/formazione post laurea dalla durata minima di un anno.

2. Non possono essere nominati dirigenti con contratto a termine quegli impiegati ARSAC ed ARSSA cessati dal servizio per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.

### **Art. 53**

#### **Posizioni Organizzative**

1. Per specifiche esigenze funzionali possono essere istituite posizioni organizzative, ai sensi del CCNL Regioni ed Autonomie Locali.

2. Il Direttore Generale determina i criteri generali relativi al conferimento delle posizioni organizzative e ne stabilisce il numero massimo. Sono altresì di competenza del direttore generale l'istituzione, la denominazione, la tipologia, le aree di attività e le competenze di ogni posizione organizzativa e la dipendenza delle stesse. Questi nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente, attribuisce anche la specifica retribuzione di posizione e di risultato di ogni posizione organizzativa, in misura non superiore a quanto stabilito per le posizioni organizzative regionali e nel rispetto della compatibilità finanziaria.

### **Art. 54**

#### **Qualifica di Dirigente**

Il personale dirigenziale dell'ARSAC è inquadrato nella qualifica unica di Dirigente, ai sensi del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, del CCNLL Area Dirigenza del comparto "Regioni e Autonomie Locali", nonché della L. R. n. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 55**

#### **Caratteristiche della funzione dirigenziale**

1. L'attività dei Dirigenti, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di cui al precedente articolo, nonché della particolare attività cui L'Azienda è preposta si informa ai seguenti principi:

- a) managerialità;
- b) professionalità;
- c) fungibilità;
- d) flessibilità;
- e) economicità;
- f) equità;
- g) efficacia interna ed esterna.

Con particolare riguardo ai principi di cui ai punti a), b), c), e d), i Dirigenti dell'Ente garantiscono propensione e disponibilità alla rotazione delle funzioni interne quale requisito professionale necessario.

### **Art. 56**

#### **Competenze dei Dirigenti**

1. Secondo quanto previsto dal D.lgs. 165/2001, i Dirigenti dell'ARSAC svolgono funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza dei servizi affidati alla loro responsabilità, nonché attività di

studio, ricerca ed elaborazione complessa, iniziativa e decisione nel quadro delle direttive e delle disposizioni del Direttore.

2. I Dirigenti, per le rispettive posizioni funzionali, sono responsabili:

a) della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, in relazione agli obiettivi determinati dal Direttore Generale;

b) del risultato relativo alle attività svolte dai servizi, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché in ordine a tutte le attribuzioni ad essi conferite ed al personale loro affidato, nei limiti e secondo le attribuzioni di cui al D. Lgs. 165/2001, del CCNLL del comparto Regioni - EELL, nonché della L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, valgono, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la dirigenza della Regione Calabria (L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

### Art. 57

#### Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei principi di cui alla L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Direttore attribuisce gli incarichi dirigenziali, per la cui durata si fa riferimento alla normativa nazionale e a decorrere dal giorno della comunicazione della presa di servizio.

3. Nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali, Il Direttore terrà conto:

a) della natura dei programmi da realizzare;

b) delle attitudini del Dirigente;

c) dei requisiti e delle capacità professionali del Dirigente;

d) dei risultati in precedenza conseguiti.

Dovrà altresì aversi riguardo al criterio di rotazione degli incarichi, il quale varrà come principio di massima, cui potrà anche derogarsi motivatamente e tenuto conto del principio delle incompatibilità sancito dalla L. R. 7/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Dirigente mantiene comunque l'incarico sino al successivo affidamento ad altre funzioni ad esso attribuite.

5. Incarichi e funzioni di cui alla pianta organica dell'ARSAC, in caso di vacanza o prolungata assenza del titolare, possono essere assegnati ad altro personale dell'ARSAC di qualifica dirigenziale, fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

### Art. 58

#### Competenze comuni ai Dirigenti

1. I responsabili degli uffici e dei servizi esplicano attività di natura **Propositiva** tramite:

a) proposte di atti di indirizzo politico-amministrativo per il perseguimento delle finalità proprie dell'ARSAC;

b) proposte di decreti relativamente ad atti amministrativi di competenza del Direttore;

c) proposte di modifica della dotazione di risorse umane ed economiche assegnate;

**Consultiva** attraverso:

d) relazioni, pareri, consulenze in genere. Qualora il soggetto competente ad esprimere il parere coincida con il soggetto proponente l'atto, si prescinde dall'acquisizione del parere in quanto assorbito dalla proposta;

**Programmatica e Gestionale:**



e) la definizione e gestione di piani, programmi e progetti in esecuzione degli indirizzi emanati dal Direttore, da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate, ovvero la organizzazione delle risorse umane affidate e la individuazione degli incarichi di lavoro.

**Formativa** attraverso:

f) l'aggiornamento, la riqualificazione ed il perfezionamento professionale del personale, che sono assicurati prevedendo uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale g) un idoneo e permanente percorso formativo, che L'ARSAC promuove eventualmente anche attraverso l'attivazione di forme di convenzionamento, e la pianificazione di attività formative finalizzate;

**Valutativa e di Controllo** attraverso:

h) la verifica e la valutazione delle attività svolte dal personale, da attuarsi da parte dei Dirigenti che in proposito informano almeno semestralmente il Direttore. Tale attività è conseguente alla declaratoria delle funzioni, compiti ed incarichi da affidare a tutto il personale, nonché agli obiettivi da perseguire.

### **Art. 59**

#### **Assegnazione obiettivi e valutazione dei dirigenti**

1. In coerenza con gli atti di programmazione il Direttore Generale assegna annualmente ai dirigenti gli obiettivi gestionali e le risorse finanziarie umane e strumentali per il loro raggiungimento.
2. Tali obiettivi possono essere revisionati in corso d'anno, anche in relazione ad attività aggiuntive che si rendesse opportuno perseguire.
3. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato.
4. La valutazione dei responsabili delle strutture dirigenziali ha per oggetto le funzioni attribuite, gli obiettivi assegnati dal Direttore ed i risultati raggiunti
5. La valutazione delle prestazioni dei dirigenti è effettuata dal direttore generale che può avvalersi di un apposito nucleo di valutazione regionale (OIV).
6. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati, che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione le proprie controdeduzioni scritte e motivate.

### **Art. 60**

#### **Conferenza dei Dirigenti e dei funzionari**

1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività, è istituita la conferenza dei Dirigenti, nonché dei responsabili di Posizioni organizzative.
2. La mobilità del personale tra i diversi servizi/strutture dirigenziali è disposta dal Direttore, sentiti i dirigenti interessati e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 3.
3. le risorse umane dell'ARSAC vengono assegnate alle diverse strutture dirigenziali in funzione:
  - a) degli obiettivi da perseguire;
  - b) del titolo di studio posseduto;
  - c) dell'eventuale iscrizione all'albo professionale o abilitazione all'esercizio di una professione;
  - d) della professionalità acquisita;
  - e) delle esigenze correlate alla particolare attività dell'ARSAC in corrispondenza delle quali la fungibilità delle risorse umane viene garantita da tutto il personale.

**Art. 61****Assegnazione e Dipendenza funzionale del personale**

1. I dipendenti sono assegnati ai Servizi, agli uffici o alla Direzione stessa, in dipendenza funzionale, con atto del Direttore.
2. La mobilità del personale tra i diversi servizi dirigenziali è disposta dal Direttore, e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, tenuto conto di quanto disposto al successivo comma 3.
3. le risorse umane dell'ARSAC vengono assegnate ai diversi servizi ed uffici, in funzione:
  - degli obiettivi da conseguire;
  - del titolo di studio posseduto;
  - della sussistenza dei requisiti di cui all' art. 8 CCNL 31 marzo 1999, art. 10 del successivo CCNL 22 gennaio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, ove richiesta;
  - della professionalità acquisita;
  - delle esigenze legate ai carichi di lavoro gravanti sulle diverse strutture a seconda delle scadenze determinate dalla normativa, nazionale, comunitaria e regionale.

**Art. 62****Incompatibilità del personale**

1. Al personale dell'ARSAC, fermo restando la normativa comunitaria, nazionale e regionale, è altresì fatto divieto:
  - a) di acquisire e svolgere incarichi professionali e di qualsiasi natura da parte di soggetti privati relativamente ad opere o servizi che fruiscono o siano anche direttamente connessi ad aiuti comunitari e nazionali erogati dall'ARSAC;
  - b) assumere cariche e svolgere compiti di collaborazione in organizzazioni di categoria, in Enti, in Patronati, nei Centri di Assistenza Agricola che abbiano direttamente o indirettamente rapporti con L'ARSAC.

**Art. 63****Conferenza del personale**

1. Al fine di valorizzare la collaborazione e la responsabilizzazione del personale, Il dirigente può convocare la conferenza del personale ad esso assegnato.
2. Nella conferenza vengono esaminate le attività programmate, le modalità ed i tempi per la loro realizzazione nonché la verifica dei risultati.

**Art. 64****Pianta organica**

1. Il Direttore, con proprio atto, determina la pianta organica più consona alle funzioni ed agli obiettivi gestionali dell'Azienda nel rispetto dei parametri previsti dalla legge e dagli stanziamenti di bilancio.
2. Le modifiche ed integrazioni della pianta organica, compreso eventuali nuove figure professionali potranno riguardare anche nuovi servizi e strutture, compreso anche il loro accorpamento e scomposizione..
3. Ogni altra struttura organizzativa, servizio o ufficio, che si renda necessario istituire per il buon funzionamento dell'Azienda, è disciplinato di volta in volta dal Direttore con atto integrativo del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.

4. Il Direttore definisce il fabbisogno quali – quantitativo di personale dell'Azienda, proponendolo alla Giunta regionale unitamente all'organigramma ed al conseguente fabbisogno finanziario per la gestione del personale, in sede di bilancio previsionale annuale, ai fini della relativa approvazione.

5. La struttura organizzativa è caratterizzata dalla flessibilità dei servizi e degli uffici, con la conseguente fungibilità delle unità lavorative. Il personale assegnato a ciascun ufficio o servizio potrà essere assegnato a diversa funzione in via temporanea o permanente, su disposizione del Direttore.

6. Il personale è articolato nelle categorie individuate dal CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali, viene distinto nei profili che descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie delle varie categorie ed è assegnato dal Direttore alle diverse strutture organizzative dell'Azienda.

7. La procedura di accesso all'impiego viene disposta dal Direttore, nel rispetto della dotazione organica definita.

8. Per lo svolgimento di funzioni tecnico-operative agricole e floro-vivaistiche, l'Azienda si avvale di personale impiegatizio ed operaio il cui rapporto di lavoro è regolato da contratti di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti di accordi collettivi nazionali e provinciali di lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico agrarie, agricole e florovivaistiche.

#### **Art. 65**

#### **Reclutamento del personale**

1. Il reclutamento del personale dell'ARSAC avviene:

a) con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità di cui all'art. 35 D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme successive di cui al presente regolamento;

b) con contratto a tempo determinato, in conformità con quanto previsto dai CCNL del comparto Regioni - EELL e dalla normativa di settore;

c) con contratti di prestazione di lavoro temporaneo, consulenze professionali, e ogni altra tipologia contrattuale di lavoro flessibile prevista dalla normativa vigente.

2. Il Direttore, con particolare riferimento alla fase di primo impianto dell'Azienda, ed avuto riguardo ai particolari requisiti professionali necessari all'interno dell'ARSAC, e comunque, in ogni caso in cui ritenga utile e necessario allo svolgimento dell'attività istituzionale, potrà procedere ad individuare e richiedere il comando, il distacco o il trasferimento dalla Regione Calabria, da Società partecipate, da altri Enti pubblici e/o Società, Enti e Istituzioni che perseguano anche interessi pubblici, di personale ritenuto in possesso di idonei requisiti di professionalità ed esperienza.

#### **Art. 66**

#### **Procedure concorsuali**

1. Il Direttore indice le procedure concorsuali di assunzione.

2. I bandi di concorso sono predisposti dalla struttura competente ed adottati con delibera.

3. I Bandi sono pubblicati sul BURC (Bollettino Ufficiale Regione Calabria) e sul sito web dell'Azienda.

#### **Art. 67**

#### **Procedure di preselezione**

1. Il Direttore può disporre lo svolgimento di prove di preselezione, finalizzate ad individuare un numero di concorrenti tale che il rapporto tra questi ed i posti messi a concorso non sia superiore di 10 a 1. Detta possibilità deve essere esplicitamente prevista nel Bando di concorso.

2. La preselezione può essere svolta anche con l'ausilio di aziende specializzate sulla base di apposito capitolato che dovrà individuare la tipologia delle prove, mirata all'accertamento delle capacità professionali e/o delle attitudini dei concorrenti.
3. Sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali i candidati che abbiano superato la soglia minima fissata e che si siano classificati nelle preselezioni in posizione utile rispetto alla quantificazione numerica definita dal Direttore, con la determinazione di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di *ex aequo*, vengono ammessi a partecipare alle prove concorsuali tutti i candidati che abbiano riportato il medesimo punteggio dell'ultimo candidato collocato in posizione utile.

### **Art. 68**

#### **Nomina e composizione delle Commissioni giudicatrici di concorso**

1. Il Direttore, con propri atti, nomina le commissioni esaminatrici dei concorsi banditi dall'ARSAC.
2. Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da dirigenti o funzionari dell'Azienda o di altre Amministrazioni pubbliche nonché da soggetti estranei alle medesime o docenti che posseggano i requisiti di competenza e professionalità nelle materie oggetto di esame. Il Presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza dell'ARSAC o di altra amministrazione pubblica che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi banditi.
3. Salva motivata impossibilità, è riservato alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, da computare sommando i membri effettivi ed i membri aggregati.
4. Non possono rivestire la qualifica di componenti di commissioni di concorso gli organi di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle Associazioni Professionali.
5. Nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, le commissioni di concorso sono composte, di regola:
  - a) per i concorsi a dirigente, dal Direttore dell'ARSAC, ovvero, su individuazione dello stesso, da un soggetto esterno all'Ente in possesso dei requisiti di legge, con funzioni di Presidente e da due o più esperti nelle materie oggetto del concorso individuati con le modalità di cui al comma 2;
  - b) per concorsi fino alla categoria D, dal Direttore dell'ARSAC o, su individuazione dello stesso, da un dirigente dell'Azienda, ovvero da un soggetto esterno all'Ente, in possesso dei requisiti di legge, con funzioni di Presidente e da due o più esperti nelle materie oggetto del concorso individuati con le modalità di cui al comma 2.
6. Tutti i membri delle commissioni giudicatrici, nominate secondo le disposizioni del presente regolamento, dovranno possedere una qualifica e/o categoria (se dipendenti pubblici) ovvero un titolo di studio o professionale (se soggetti estranei all'Amministrazione pubblica) non inferiori rispetto a quelli previsti per i posti messi a concorso.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia, con profilo professionale di categoria D.
8. Possono essere nominati, per materie specifiche, commissari aggregati, che prendono parte ai lavori della commissione con potere di giudizio e di valutazione limitatamente alle materie per le quali sono stati nominati.
9. All'atto della nomina, ovvero in qualsiasi momento successivo, la commissione potrà essere integrata da componenti supplenti, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, che interverranno nelle ipotesi di impedimento temporaneo dei componenti effettivi. Nel caso in cui l'impedimento sia di carattere definitivo, l'amministrazione dovrà procedere alla nomina di un nuovo membro effettivo.

10. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 9, resta salva in ogni caso la validità di tutte le operazioni precedentemente espletate e degli atti adottati.

11. Quando sia necessario per l'elevato numero di partecipanti, il presidente della commissione richiede al Direttore dell'ARSAC la nomina di uno o più addetti alla sorveglianza, a supporto durante lo svolgimento della/e prova/e scritta/e e/o pratica/che, che operino secondo le direttive impartite dalla commissione.

12. I componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolve per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, continuano nell'incarico, salva la facoltà del Direttore di disporre la loro sostituzione.

### **Art. 69** **Consulenze**

L'ARSAC per accertate esigenze di funzionalità o per carenza di specifiche professionalità necessarie allo svolgimento delle proprie attività e funzioni, ovvero per approfondire questioni richiedenti specifica competenza professionale, può avvalersi di qualificate consulenze specialistiche, affidate a singoli professionisti, studi professionali, società specializzate, selezionati in base a criteri di economicità e qualità, in conformità alla normativa vigente.

### **Art. 70** **Missioni**

1. Tutte le missioni devono essere preventivamente autorizzate.
2. Nel caso dei Dirigenti la missione è autorizzata dal Direttore Generale.
3. Nel caso dei Funzionari e di altri dipendenti la missione è autorizzata dal Dirigente preposto all'Ufficio di appartenenza, ad eccezione dei Servizi alle dirette dipendenze del Direttore, per i quali lo stesso è competente a rilasciare l'apposita autorizzazione alla missione.
4. Nel caso del Direttore Generale, lo stesso ne darà preventivamente comunicazione all'Ufficio di Segreteria, che provvederà a darne formalmente atto. In caso di urgenza, tale presa d'atto avviene successivamente, entro 48 ore dalla data di inizio della missione.
5. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, i soggetti regolarmente autorizzati che, in ragione del loro mandato e/o funzione, si rechino fuori dall'ambito territoriale del Comune sede dell'Azienda.

A titolo esemplificativo, le missioni possono essere autorizzate:

- a) per partecipare a convegni, riunioni, incontri, dibattiti, ecc. riguardanti gli organi o argomenti connessi alle materie di competenza dell'Azienda;
  - b) per la partecipazione, in rappresentanza dell'Azienda alle sedute di organi collegiali di altri Enti;
  - c) per lo svolgimento di incarichi speciali attribuiti ai sensi dello Statuto e del Regolamento;
  - d) per riunioni all'estero per questioni di competenza dell'Azienda o la partecipazione a riunioni di associazioni nazionali e/o internazionali di cui sia membro la stessa.
6. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto dell'attività dell'Azienda.

**Art. 71**  
**Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente titolo in materia di dirigenza e personale trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, i CCNL e la normativa regionale e nazionale di riferimento.

**Art. 72**  
**Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano le specifiche materie di cui ai diversi Titoli del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative e/o contrattuali modificative della disciplina dettata con il presente Regolamento.